

FINALITÀ DI PROTEZIONE E CARATTERE INDEROGABILE  
DELLA DISCIPLINA ITALIANA DELL'IMPRESA FAMILIARE NEL  
CONTESTO EUROPEO

*PURPOSE OF THE PROTECTION AND MANDATORY NATURE OF  
THE ITALIAN DISCIPLINE OF FAMILY BUSINESS IN THE EUROPEAN  
CONTEXT*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 1598-1629*



Gaetano  
GUZZARDI

ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

**RESUMEN:** Il concetto di impresa familiare ruota, pressoché in termini generali nel panorama europeo, intorno a tre elementi essenziali, ossia il legame familiare, l'assetto proprietario e lo svolgimento di un'attività di impresa. Difetta, invece, una disciplina organica e armonizzata, nonostante le iniziative già intraprese nell'ambito della strategia sviluppata nello Small Business Act. Il contributo intende pertanto segnalare gli aspetti più significativi della disciplina italiana, mettendo in evidenza, in particolare, le finalità protettive e il carattere inderogabile dell'art. 230 bis c.c. Questo quadro ricostruttivo induce infatti a ritenere invocabile l'istituto dell'impresa familiare ogni qualvolta si accerti che il ricorso a differenti schemi negoziali o l'interposizione di un diaframma societario traducano una volontà elusiva dell'esercente l'attività d'impresa, finalizzata ad attribuire al familiare un trattamento deteriore rispetto a quello normativamente disposto.

**PALABRAS CLAVE:** Impresa familiare; tutela del lavoro del familiare; rapporto di parentela; compatibilità con la disciplina societaria.

**ABSTRACT:** *The concept of a family business revolves, almost in general terms in the European framework, around three essential elements, namely the family bond, the ownership structure and the conduct of a business. On the other hand, an organic and harmonized discipline is lacking, despite the initiatives already undertaken as part of the strategy developed in the Small Business Act. The contribution, therefore, intends to highlight the most significant aspects of the Italian discipline, by highlighting, in particular, the protective and the mandatory nature of article 230 bis of the Italian Civil Code. This reconstructive framework induces, in fact, to consider the institution of the family business to be invocable whenever it is ascertained that the use of different negotiating schemes or the interposition of a corporate diaphragm translate an elusive will of the business operator, aimed at attributing to the family member an inferior treatment than the one provided by law.*

**KEY WORDS:** *Family business; protection of the work of the family member; family relationship; compatibility with corporate regulations.*

SUMARIO.- I. I TRATTI DISTINTIVI PER UNA DISCIPLINA COMUNE DELL'IMPRESA FAMILIARE.- II. LE FINALITÀ PROTETTIVE DELL'ISTITUTO NELLA REGOLAZIONE ITALIANA.- III. CARATTERE RESIDUALE DEL MODELLO LEGALE E NATURA INDIVIDUALE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA.- IV. LA PRESUNTA (INFONDATA) INCOMPATIBILITÀ CON LA FORMA SOCIETARIA RISPETTO AL RICONOSCIMENTO DELLE TUTELE DEI PARTECIPANTI.

## I. I TRATTI DISTINTIVI PER UNA DISCIPLINA COMUNE DELL'IMPRESA FAMILIARE.

Nel gennaio 2015 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha avviato uno studio sul tema dell'impresa familiare in Europa, in ragione della assoluta centralità del fenomeno del lavoro nell'ambito di imprese di famiglia nelle economie dei Paesi membri, se solo si consideri che interessa oltre il 60% delle imprese operanti nell'UE che occupano, peraltro, circa il 45% del totale della forza lavoro<sup>1</sup>.

Già nello Small Business Act si provvedeva a esortare gli Stati membri a favorire le occasioni di business "per imprenditori e imprese familiari"<sup>2</sup>, anche in considerazione della riscontrata maggiore capacità di resistenza di queste ultime a periodi di prolungata crisi economica, in forza di un solido sistema valoriale che le pervade, alimentato da un più stretto rapporto fiduciario tra i partecipanti e da una maggiore attenzione al c.d. "rischio reputazionale" e all'etica del lavoro, che significative ricadute determinano anche sul versante della c.d. responsabilità sociale d'impresa<sup>3</sup>.

Non è un caso se il management delle imprese familiari, in particolare nel panorama europeo, sia particolarmente attento al tema della sostenibilità economica e, conseguentemente, a evitare investimenti altamente speculativi,

1 I risultati dell'indagine sono stati resi noti nel "parere d'iniziativa" sul tema "L'impresa familiare in Europa come fattore di rilancio della crescita e fonte di migliori posti di lavoro", reso dalla sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo del Comitato in data 14 luglio 2015 e consultabile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu>.

2 Il corsivo è nostro a sottolineare come nello *Small Business Act*, approvato con COM(2008) 394 final e consultabile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu>, si faccia riferimento all'impresa familiare come a un modello "altro" rispetto a quelli tradizionalmente riconducibili nell'alveo dei modelli imprenditoriali, mettendone così in risalto peculiarità e potenzialità. In ambito extra-UE il fenomeno, per certi versi, è addirittura più rilevante se si consideri che il capitalismo familiare è diffuso in tutto il mondo, rappresentando le imprese a controllo familiare oltre l'85% delle imprese attive, che contribuiscono alla formazione del PIL per oltre il 70%, assorbendo circa il 65% della forza lavoro. Per un approfondimento sul punto DESSI, C. e FLORIS, M.: *Le imprese familiari. Fisionomia di un fenomeno in evoluzione*, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 21 ss.; RAGAZZI, G.E.: "La Empresa Familiar", in AA.VV.: *Derecho Societario, in Memoriam de José A. Ferro Astray* (a cura di B. BUGALLO e A. MILLAR), Fairsa, Montevideo, 2007, p. 4 ss.

3 Sul tema nella letteratura socio-economica, ampiamente, ARGOLAS, G.: *Il valore dei valori. La governance nell'impresa socialmente orientata*, Città nuova, Roma, 2014, p. 79 ss.; ZAMAGNI, S.: *Impresa responsabile e mercato civile*, il Mulino, Bologna, 2013, p. 11 ss.; ARONOFF, C.E. e WARD, J.L.: *Family business values. How to assure a Legacy of continuity and success*, Palgrave Macmillan, New York, 2011, passim; già AUPPERLE, K.E., CARROLL, A.B. e HATFIELD, J.D.: "An Empirical Investigation of the Relationship between Corporate and Social Responsibility and Profitability", *Academy of Management Journal*, 1985, p. 450 ss.

### • Gaetano Guzzardi

Ricercatore di Diritto privato nell'Università degli Studi di Catania. Avvocato. E-mail: [guzzardi@lex.unict.it](mailto:guzzardi@lex.unict.it)

manifestando, piuttosto, una certa propensione a perseguire obiettivi di medio e lungo periodo, per lo più facendo ricorso a capitali propri, nell'ambito di strutturati programmi di sviluppo in cui non si sottovaluta il tema centrale della trasmissione dell'azienda alle generazioni successive<sup>4</sup>.

Pur a fronte di una così netta centralità del family business nell'economia (non soltanto) dei Paesi UE, è ancora tutto da scrivere il percorso finalizzato all'individuazione, seppur per grandi linee, di una disciplina comune agli Stati membri; il punto di partenza, in ogni caso, non può che essere rappresentato dalla verifica di eventuali tratti ricorrenti nelle diverse esperienze nazionali e dall'elaborazione di una definizione comune di "impresa familiare".

Caratteri distintivi del modello di impresa familiare, utili per la stessa formulazione di una definizione comune, vengono tradizionalmente considerati: a) la titolarità dell'impresa o della maggioranza dei diritti di voto in assemblea in capo a componenti di un medesimo gruppo familiare; b) il coinvolgimento di almeno un rappresentante della famiglia nell'amministrazione dell'impresa; c) nel caso di società quotate, la possibilità di esercizio di almeno il 25% dei diritti di voto (spettanti in ragione del capitale detenuto) da parte di componenti della famiglia<sup>5</sup>. Proprio le difficoltà nell'individuare, innanzitutto, una definizione comune a livello sovranazionale di impresa familiare è stata individuata come la principale causa della ritrosia degli Stati e delle Istituzioni comunitarie a considerare la stessa quale compiuta forma organizzativa dell'attività d'impresa<sup>6</sup>.

Volgendo lo sguardo, prevalentemente, alle esperienze maturate nell'ordinamento spagnolo e in quello italiano, anche in ragione dell'occasione di studio da cui traggono origine queste brevi riflessioni, emerge come in Spagna, a livello legislativo, cenni sul concetto di impresa familiare si rinverano soltanto in ambito tributario, con riguardo a taluni aspetti inerenti all'individuazione di quei presupposti per l'ottenimento dell'esenzione dell'imposta sul patrimonio e di una significativa riduzione (circa il 95%) dell'imposta di successione nel caso di trasferimento dell'azienda a componenti del gruppo familiare<sup>7</sup>.

4 Sul punto MEROÑO CERDÁN, A.: "Determinantes de la continuidad en la Empresa Familiar", *Cuadernos de Trabajo Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum*, 2020, 1, p. 2 ss.; DESSI, C. e FLORIS, M.: "The importance of values in family businesses in spreading ethical business paradigms", in AA.VV.: *Integrity in Organizations. Building the Foundations for Humanistic Management* (a cura di W. AMANN e A. STACHOWICZ-STANUSCH), Palgrave Macmillan, New York, 2012, *passim*; DYER, W.G., "Examining the family effect on firm performance", *Family Business Review*, 2006, p. 253 ss.

5 Indicazioni anche in FERRANTE, A.: "Aportaciones comparativas para la definición jurídica de un instituto: la empresa familiar en Italia", *Revista de Derecho de Sociedades*, 2004-2, p. 466.

6 Sul punto MOLINA PARRA, P.A., BOTERO BOTERO, S. e MONTÓYA MONSALVE, J.N.: "Empresas de familia: conceptos y modelos para su análisis", *Pensamiento & Gestión*, 2016, 41, pp. 116 ss., ove anche una disamina di oltre venti differenti possibili definizioni di "impresa familiare"; sulla configurabilità (anche in via presuntiva, sebbene comunque non automatica) dell'impresa familiare nell'ordinamento italiano si rinvia alle indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali di cui alle nt. 27-28.

7 Sul punto cfr. Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio; nonché la Resolución 2/1999, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habitual y empresa familiar. Secondo le rilevazioni

È diffusa, non a caso, la considerazione che trattasi di un concepto metajurídico<sup>8</sup>, innanzitutto sociológico<sup>9</sup>, in cui un ruolo centrale riveste senz'altro il legame familiare (e affettivo) tra i partecipanti, nonché l'attribuzione di profili strategici e di responsabilità ai componenti della famiglia tenuto conto delle attitudini e aspirazioni degli stessi<sup>10</sup>.

Il patrimonio delle imprese familiari, faticosamente costruito nel corso di generazioni, infatti, deve ritenersi composto anche da attività illiquide, quali relazioni, know-how e tradizioni, da trasferire alle generazioni future<sup>11</sup>; esigenza quest'ultima che si contrappone, per certi versi, a quella (altrettanto pressante) di allargare la compagine sociale, o comunque la governance aziendale, coinvolgendo soggetti terzi, estranei alla famiglia, ma che risultino in possesso di quelle competenze mancanti o in grado di apportare ulteriori capitali<sup>12</sup>. La promozione delle imprese familiari – a questo proposito, rileva ancora il CESE – dovrebbe passare anche da una vera e propria iniezione di capitale pubblico, tramite fondi di investimento pubblici, a cui non corrisponderebbero diritti di voto, sulla falsa riga proprio del modello spagnolo di cui alla Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

A fronte della rilevanza socio-economica del fenomeno del lavoro nell'impresa di famiglia e delle implicazioni che la sussistenza di un legame di tipo familiare tra

---

dell'“Instituto de la Empresa Familiar” – organizzazione statale indipendente senza scopo di lucro fondata a Barcelona nel 1992 –, in Spagna le imprese familiari rappresenterebbero il 90% delle società attive, responsabili del 60% del PIL e in grado di dare occupazione a oltre il 70% degli occupati nel settore privato; sul punto cfr. le statistiche consultabili all'indirizzo [www.iefamiliar.com](http://www.iefamiliar.com); nonché AA.VV.: *El protocolo familiar: Consejos prácticos para su elaboración*, Villena Artes Gráficas, Madrid, 2019, p. 5.

- 8 IGLESIAS PRADA, J.L.: “El proyecto de ley de sociedades de responsabilidad limitada y la empresa familiar”, *Revista General de Derecho*, 1994, p. 5417.
- 9 RODRIGUEZ ARTIGAS, F.: “Sociedad de Responsabilidad Limitada y Empresa Familiar”, *Revista de Derecho de Sociedades*, 2003, p. 17.
- 10 Meritoria risulta, in ogni caso, l'iniziativa intrapresa in Spagna dall'*Administración General del Estado*, con la collaborazione dell'*Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado*, di raccogliere in un *Código electrónico* (consultabile all'indirizzo [www.boe.es/biblioteca\\_juridica](http://www.boe.es/biblioteca_juridica)) l'intera *Legislación de la Empresa Familiar*, appunto denominato *Código de la Empresa Familiar*, la cui ultima edizione è aggiornata al 9 maggio 2022. Segnatamente, trattasi di una raccolta di leggi e provvedimenti (sia riconducibili alla *Normativa Estatal* sia alla *Normativa Autonómica*) di interesse per le società di tipo familiare in quanto aventi a oggetto peculiarità e facilitazioni alle medesime esclusivamente riservate, di tipo organizzativo-gestionale, fiscale o avuto riguardo a profili successori.
- 11 Secondo i dati raccolti dall'*Instituto de la Empresa Familiar* (sempre consultabili all'indirizzo [www.iefamiliar.com](http://www.iefamiliar.com)), in Spagna, soltanto il 25% delle imprese familiari riesce a mantenere la propria identità in occasione del primo passaggio generazionale e appena il 9% riesce a raggiungere la terza generazione; tra le principali problematiche, senz'altro, la difficoltà di coinvolgere i più giovani – spesso attratti da nuovi temi e occasioni professionali – nel *core business* dell'azienda, specie se legato ad ambiti e settori della tradizione, nonché il deterioramento delle relazioni familiari e una non compiuta definizione delle dinamiche intercorrenti tra titolarità e *governance* dell'azienda. Il dato è sensibilmente inferiore alla media europea (30% di imprese familiari supera il primo passaggio generazionale e solo il 10% supera anche il secondo). Il dato italiano, almeno secondo il rapporto *Istat 2021* sullo stato delle imprese (consultabile all'indirizzo [www.istat.it](http://www.istat.it)), invece, sembra in controtendenza rispetto alla stessa media europea se solo si consideri che il passaggio da una generazione all'altra per tre imprese su quattro ha consentito di mantenere invariato il ruolo della famiglia proprietaria o controllante e in quasi il 20% dei casi ha rappresentato un rafforzamento; la quota di imprese che ne rilevano una riduzione o perdita è, in media, solo del 7%.
- 12 Anche il modello spagnolo dell'impresa familiare, infatti, si discosta da quello noto nelle esperienze latinoamericane come *sociedad cerrada*, in cui significativo valore assume la partecipazione di uno o più soci, in ragione delle competenze o dell'attività svolta, ma non necessariamente in ragione dell'eventuale legame di parentela con gli altri soci o i collaboratori; sul punto cfr. RAGAZZI, G.E.: “La Empresa Familiar”, cit., p. 15.

i soci o tra questi e il management può determinare nella gestione dell'azienda, nell'ordinamento spagnolo si tende a sopperire all'assenza di un'organica disciplina legislativa di riferimento, facendo spesso ricorso a strumenti di natura pattizia. Il riferimento è alla prassi di demandare a un accordo negoziale (il c.d. Protocollo familiar), sottoscritto dai membri della famiglia coinvolta nella gestione dell'azienda, la regolazione degli aspetti più rilevanti per l'impresa, così da predeterminare procedure e metodologie per l'assunzione delle decisioni (innanzitutto, all'interno del gruppo familiare), pianificare le strategie aziendali e internalizzare il più possibile la gestione di quei conflitti che inevitabili ricadute avranno sulla stessa gestione della società.

Seppur non espressamente regolato dall'ordinamento spagnolo, anche in ossequio all'origine anglosassone dell'istituto, qualche riferimento normativo in proposito è rinvenibile nel R.D. 9 de febrero 2007, n. 171, con riguardo alle forme di pubblicità del protocollo nel Registro delle imprese. Nella Exposición de Motivos del Regio decreto, in particolare, ben si evidenzia la funzione del patto, il quale, oltre ad assicurare un miglior governo dell'azienda di famiglia, costituisce spesso una garanzia aggiuntiva per i terzi – siano essi gli altri soci, i creditori o gli investitori –, perché in grado di fornire informazioni aggiuntive in ordine alla solidità del progetto imprenditoriale, all'impegno della famiglia nelle attività dell'azienda e alle prospettive di sviluppo<sup>13</sup>.

## II. LE FINALITÀ PROTETTIVE DELL'ISTITUTO NELLA REGOLAZIONE ITALIANA.

Nell'ordinamento italiano, invece, con un'apposita novella al codice civile in occasione dell'importante riforma del diritto di famiglia del 1975, si è provveduto a introdurre un'apposita disciplina in tema di impresa familiare<sup>14</sup>, sebbene all'esclusivo fine di predisporre un apparato di tutele (invero tanto complesso quanto approssimativo)<sup>15</sup> per garantire dignità giuridica al lavoro nell'azienda di

- 
- 13 Per un approfondimento sul punto, anche in ordine alla rilevanza giuridica del *protocollo* e al (non agevole) relativo coordinamento con le norme statutarie, AA.VV.: *El protocolo familiar*, cit., p. 189 ss.; PAVÓN SÁEZ, M.: *Protocolo Familiar: estructura y contenido*, Francis Lefebvre, Madrid, 2018, *passim*; GARCÍA COMPANYS, A.: “El Protocolo Familiar: La solución jurídica para la empresa familiar”, *Cuadernos Prácticos de Empresa Familiar*, 2017, 5, p. 5 ss.; CAMISÓN ZORNOZA, C. e RÍOS NAVARRO, A.: *El protocolo familiar: metodologías y recomendaciones para su desarrollo e implantación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 10 ss.; VALMAÑA CABANES, A.J.: *El régimen jurídico del protocolo familiar*, Comares, Granada, 2015, *passim*; FERNÁNDEZ-TRESGUERRAS GARCÍA, A.: “Protocolo familiar: un instrumento para la autorregulación de la sociedad familiar”, *Revista de Derecho de Sociedades*, 2002, p. 89.
- 14 Un'esperienza analoga si riscontra nell'ordinamento rumeno, nonché in Ungheria, sebbene avuto riguardo esclusivamente all'impresa agricola a conduzione familiare; in Danimarca, invece, dal 1998, agevolazioni sono state previste per l'assunzione di giovani nelle aziende familiari. Peculiare il caso austriaco, in ragione della previsione, con legge federale, di misure di favore per le aziende familiari (disponendosi, ad esempio, orari di apertura più flessibili per gli esercizi pubblici a conduzione familiare), la cui però definizione è demandata alla potestà legislativa dei singoli *Länder*. In alcuni degli Stati membri in cui manca (quantomeno) una definizione legislativa di impresa familiare si registrano tentativi di ricostruzione di un modello unitario da parte della giurisprudenza (come è il caso della Corte Suprema di Lituania).
- 15 Impressioni percepisce nei termini evidenziati anche dalla dottrina straniera che pure guarda con attenzione alla disciplina italiana perché, come detto, è tra le poche dalle quali muovere per la definizione di un quadro normativo più compiuto e articolato a livello europeo. Sul punto cfr. RAGAZZI, G.E.: “La Empresa Familiar”, cit., p. 11, ove con specifico riferimento alla disciplina di cui all'art. 230 bis c.c. italiano si rileva che “Se trata,

famiglia, in applicazione dei principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza nei rapporti familiari, così da poter superare la concezione tradizionale che riteneva tale prestazione lavorativa come caratterizzata da una sostanziale gratuità ed effettuata benevolentiae vel affectionis causa<sup>16</sup>.

Le tutele attribuite dall'art. 230 bis c.c. al prestatore d'opera nell'impresa di famiglia presentano tratti del tutto sui generis rispetto a quelli propri delle tradizionali tutele lavoristiche; il legislatore della riforma, infatti, si premura non soltanto di prevedere un'adeguata remunerazione della prestazione lavorativa, ma di assicurare al lavoratore, oltre al diritto al mantenimento – e, dunque, a un tenore di vita “secondo la condizione patrimoniale della famiglia” (dell'imprenditore)<sup>17</sup> – anche il riconoscimento di una serie di “diritti patrimoniali-amministrativi”<sup>18</sup>, che si giustificano solo in ragione della (concorrente) relazione familiare con l'imprenditore.

L'istituto dell'impresa familiare sembrerebbe trascendere, infatti, in una prospettiva peraltro del tutto attuale nel panorama europeo, le esigenze connesse alla mera tutela della prestazione lavorativa, risultando espressione della volontà del legislatore di completare la disciplina inerente al regime patrimoniale della

---

en síntesis, de una noción normativa compleja y de connotaciones inciertas (...). Finalmente, la limitada regulación normativa y las lagunas que evidencia el texto legal, determinan que la figura presenta una endeblez evidente”.

- 16 Nell'ampia letteratura sul punto, DI ROSA, G.: “Dell'impresa familiare”, *Comm. Gabrielli, Della famiglia* (a cura di G. DI ROSA), 2ª ed., Utet, Torino, 2018, sub art. 230 bis c.c., p. 1679 ss.; ID.: “Tratti distintivi e aspetti problematici dell'impresa familiare”, *Contratto e impr.*, 2007, p. 506; GALGANO, F.: *Trattato di diritto civile*, I, 3ª ed. agg. (a cura di N. ZORZI GALGANO), Cedam, Padova, 2015, p. 728 ss.; BALESTRA, L.: “L'impresa familiare”, *Tratt. dir. fam.* (diretto da P. ZATTI), *Regime patrimoniale della famiglia*. III (a cura di F. ANELLI e M. SESTA), 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 813 ss.; TANZI M.: voce “Impresa familiare, I) Dir. comm., agg.”, *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1 ss.; PROSPERI, F.: *Impresa familiare, Art. 230-bis*, in *Il Codice Civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2006, p. 3 ss.; PANUCCIO, V.: *L'impresa familiare*, 2ª ed. accr., Giuffrè, Milano, 1982, p. 102 ss.; IRTI, N.: “L'ambigua logica dell'impresa familiare”, *Riv. dir. agr.*, 1980, I, p. 525 ss. In giurisprudenza Cass., 18 ottobre 2005, n. 20157, *Foro it.*, 2006, I, c. 1086; Cass. 8 aprile 1981, n. 2012, *Giur. it.*, 1982, I, c. 364; Trib. Milano, 23 giugno 1977, *Dir. fall.*, 1977, p. 1263 ss.  
Per la concezione tradizionale SANTORO PASSARELLI, F.: *Nozioni di diritto del lavoro*, 34ª ed., Jovene, Napoli, 1993, p. 86; BONARETTI, L.: *Il lavoro a titolo gratuito secondo la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 88; ROMAGNOLI, E.: “L'impresa familiare nella riforma del diritto di famiglia (primi appunti sull'art. 89)”, *Giur. comm.*, 1975, I, p. 495 ss.; BARASSI, L.: *Il diritto del lavoro*, I, Giuffrè, Milano, 1957, p. 450 ss.
- 17 Tra le differenti prospettazioni circa l'esatta individuazione di tale parametro, l'opzione ermeneutica preferibile appare quella intesa a determinare il mantenimento in relazione al tenore di vita dell'imprenditore, sulla base delle condizioni economiche della famiglia d'origine e non di quella (del tutto eventuale) costituita dal lavoratore. Al riguardo, AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2022, p. 316, il quale, pur affermando che l'entità del mantenimento dipende “dall'intensità del bisogno”, ritiene occorra parametrarlo, non tanto al tenore di vita della famiglia dell'imprenditore, quanto “sull'attivo prodotto dall'impresa”; BIANCA, C.M.: *Diritto civile. La famiglia*, 2.1, 6ª ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 553, ove si riferisce che il diritto al mantenimento “è proporzionato alla condizione economica della famiglia, nel senso che il partecipante ha diritto di soddisfare le esigenze di vita (sue e del nucleo familiare a suo carico) che sono normali in relazione alle usuali disponibilità di guadagno dell'impresa”; BALESTRA, L.: “L'impresa familiare”, cit., pp. 875-876; DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: “L'impresa familiare”, *Tratt. dir. priv.* (diretto da M. BESSONE), *I rapporti patrimoniali tra coniugi*. IV, 3 (a cura di T. AULETTA), Giappichelli, Torino, 2011, p. 725; OPPO G.: “Impresa familiare”, *Comm. dir. it. fam.* (diretto da G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI), III, Cedam, Padova, 1992, p. 480; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 183 ss.; COLUSSI, V.: “Impresa familiare”, *Noviss. Dig. it., App.*, IV, Utet, Torino, 1983, p. 172. In giurisprudenza Cass., sez. lav., 15 novembre 2017, n. 27108, *Fam. e dir.*, 2018, p. 80 ss.; Cass., 19 ottobre 2000, n. 13861, *Famiglia*, 2001, p. 287, con nota di BALESTRA, L.: “Società di fatto e impresa familiare: un'importante presa di posizione della Cassazione”.
- 18 PANUCCIO, V.: voce “Impresa familiare”, *Enc. dir., agg.*, IV, Giuffrè, Milano, 2000, p. 665, nt. 1; nonché GALGANO, F.: *Trattato*, I, cit., p. 730.

famiglia – non è casuale, difatti, la collocazione dell'istituto a chiusura del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile – con la previsione di un peculiare regime invocabile ogni qualvolta la collaborazione prestata nell'impresa di famiglia, per intensità, qualità e modalità di svolgimento, vada ben oltre quella dovuta per solidarietà familiare e non riceva aliunde adeguata protezione.

La remunerazione del lavoro prestato dal collaboratore familiare, in ogni caso, dovrà essere conforme ai parametri fissati dall'art. 36 Cost. e, quindi, garantire al lavoratore una retribuzione “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”<sup>19</sup>. La novella, motivata dalla necessità di assicurare maggiori garanzie al prestatore d'opera nell'impresa di famiglia, difetterebbe di ragionevolezza se determinasse, soltanto per la peculiare articolazione delle medesime (come pure, autorevolmente, sostenuto da alcuni), l'inapplicabilità delle tutele già apportate da una norma di rango costituzionale, la quale, semmai, deve ritenersi la base di partenza (e, quindi, il limite invalicabile) per il riconoscimento di più ampie tutele<sup>20</sup>.

Lo standard di tutela minimo fissato dall'art. 36 Cost., piuttosto, dovrà essere garantito indipendentemente dall'andamento dell'impresa<sup>21</sup>; il mantenimento sarà dovuto anche in quell'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia prestata nei confronti di un familiare, il quale conduca un'attività “astrattamente lucrativa”, ma in concreto improduttiva di nuova ricchezza per mera scelta dell'imprenditore, “animato da uno scopo diverso, anche di natura ideale”<sup>22</sup>.

19 È proprio in ragione dell'applicabilità del dettato costituzionale anche alla speciale ipotesi del lavoro prestato nell'ambito dell'impresa di famiglia che, nella determinazione del mantenimento dovuto, dovranno essere considerati anche i bisogni del lavoratore e della famiglia da lui eventualmente costituita; così BALESTRA, L.: “L'impresa familiare”, cit., p. 873; LIBERTINI, M.: “Sull'impresa familiare, e sulla derogabilità della disciplina dell'art. 230-bis”, in AA.VV.: *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia* (a cura di A. MAISANO), Liguori, Napoli, 1977, p. 127; PATTI, S.: “Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia”, *Dir. fam. pers.*, 1977, p. 1356.

20 Circa la presunta inapplicabilità (all'istituto dell'impresa familiare) del dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost., nonostante l'evidente lesione del principio di gerarchia delle fonti dell'ordinamento così determinata, AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 315, secondo il quale “il rapporto che sorge tra i familiari e l'imprenditore comporta, infatti, un coinvolgimento dei primi nelle fortune dell'impresa con guadagni anche elevati ma col rischio di non ricavare dall'attività lavorativa il salario garantito dalla costituzione (art. 36) ad un comune prestatore di lavoro”; QUADRI, G.: *Impresa familiare e prestazioni di lavoro*, Esi, Napoli, 2012, p. 115 ss.; OPPO, G.: “Impresa familiare”, cit., p. 480; COTTRAU, G.: *Il lavoro familiare*, Franco Angeli, Milano, 1984, p. 84; COLUSSI, V.: “Impresa familiare”, cit., p. 73; FINOCCHIARO, A. e M.: *Riforma del diritto di famiglia*, III, Giuffrè, Milano, 1979, p. 640; NAPOLI, E.V.: “Incidenza dell'impresa familiare sulla realtà socio-economica della famiglia”, in AA.VV.: *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 178, il quale ha ritenuto che dal riconoscimento di un diritto al mantenimento commisurato alla condizione patrimoniale della famiglia possa derivare un'attenuata applicazione dell'art. 36 Cost.; PATTI, S.: “La prestazione di lavoro nell'impresa familiare”, *Dir. lav.*, 1976, I, p. 92.

21 Sul punto DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: “L'impresa familiare”, cit., p. 725, ove si riferisce che “il diritto al mantenimento nemmeno è condizionato dall'effettivo andamento dell'impresa, dovendo essere soddisfatto pure se l'impresa sia in perdita, ovvero non dia profitti”; FERRARA jr, F. e CORSI, F.: *Gli imprenditori e le società*, 15<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2011, pp. 27, 43; nonché BIGIAVI, W.: *La professionalità dell'imprenditore*, Cedam, Padova, 1948, pp. 57, 94. Di diverso avviso GALGANO, F.: *Trattato*, cit., pp. 731-732, ove si riferisce che “i familiari che lavorano nell'impresa (...) partecipano, inoltre, al rischio dell'impresa (...): se l'impresa è in perdita, essi lavorano senza remunerazione”; PATTI, S.: “La prestazione di lavoro”, cit., p. 92, secondo il quale il collaboratore familiare avrà diritto al mantenimento e alle ripartizioni “se e quando ci siano”.

22 GALGANO, F.: “L'imprenditore”, in AA.VV.: *L'impresa*, II, *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* (diretto da F. GALGANO), Cedam, Padova, 1978, p. 56.

La prestazione lavorativa del familiare è altresì remunerata per il tramite del riconoscimento del diritto – trasferibile soltanto in favore (e con il consenso) degli altri partecipanti all'impresa familiare individuati all'art. 230 bis, comma 3, c.c. – di partecipare agli utili d'impresa, ai beni con essi acquistati, agli incrementi e all'avviamento, sebbene riconosciuti (soltanto se esistenti e) in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato<sup>23</sup>.

L'esatta individuazione della percentuale di utili (e incrementi) spettante ai partecipanti è rilevante, peraltro, non solo per garantire al familiare il giusto corrispettivo per il lavoro prestato, ma anche per salvaguardare il diritto al profitto d'impresa dell'imprenditore, considerato che è soltanto quest'ultimo a sopportare il rischio dell'attività; il perseguimento dell'obiettivo di prestare tutela al lavoro svolto dal collaboratore familiare nell'impresa di famiglia, difatti, non potrebbe giustificare una riduzione delle tutele minime accordate all'imprenditore, ex artt. 35 e 36 Cost. e 2060 c.c., in quanto anch'egli lavoratore<sup>24</sup>.

A completare il sistema delle tutele riconosciute al collaboratore nell'impresa familiare concorrono, inoltre, il diritto di partecipare all'assunzione delle decisioni inerenti all'impiego degli utili e degli incrementi, alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, nonché il diritto di prelazione sull'azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento della stessa<sup>25</sup>.

La valutazione sul presunto carattere deteriore del trattamento ricevuto (rispetto a quello previsto all'art. 230 bis c.c.), in ragione dell'eterogeneità delle tutele che contraddistinguono il regime dell'impresa familiare, non si presenta agevole, non potendo essere condotta secondo criteri e parametri oggettivi; basti pensare al riguardo che l'apprezzamento circa l'effettivo valore da attribuire al complesso di tutele di natura gestionale-amministrativa non potrà che variare da soggetto a soggetto, tenuto conto delle attitudini e vocazioni di ciascuno e,

23 È ammessa una determinazione convenzionale degli utili da riconoscere al familiare collaboratore; in tal caso, spetterà ai controinteressati dimostrare che l'accordo si pone in contrasto con il criterio legale di ripartizione di utili. Sul punto cfr. Cass., sez. lav., 16 marzo 2016, n. 5224, *CED on line*; Cass., 5 settembre 2012, n. 14908, *Fam. e dir.*, 2014, p. 249, con nota di CILIBERTO, C: "La partecipazione agli utili nell'impresa familiare: il valore probatorio degli atti di predeterminazione delle quote", ove si riferisce che, in tema di impresa familiare, la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili può risultare idonea, in difetto di prova contraria, ad assolvere l'onere – a carico del partecipante che agisca per ottenere la propria quota di utili – della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che dell'entità della propria quota di partecipazione; Cass., 20 giugno 2003, n. 9897, *Arch. civ.*, 2004, p. 538.

24 GALGANO, F.: "L'imprenditore", cit., p. 50.

25 Nel caso in cui a prestare la propria opera nell'impresa familiare sia un convivente *more uxorio*, invece, all'esito della novella al codice civile, apportata per opera dell'art. 1, comma 46, l. 20 maggio 2016, n. 76 – con cui si ritiene aver colmato il vuoto normativo lasciato in occasione dell'introduzione dell'art. 230 bis c.c. –, saranno riconosciuti soltanto il diritto alla partecipazione agli utili (e ai beni con gli stessi acquistati), nonché agli incrementi dell'impresa, anche in ordine all'avviamento; oltre al diritto al mantenimento, pertanto, il legislatore ha inteso escludere il riconoscimento di qualsiasi potere gestorio. Sul punto Di ROSA G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1743 ss.; ROMEO, F.: "Impresa familiare e rapporti di convivenza: art. 230-bis c.c. versus art. 230-ter c.c.", *Studium iuris*, 2018, p. 289 ss., secondo il quale, però, sarebbe stato più opportuno fare riferimento al convivente direttamente nell'elenco dei familiari menzionati all'art. 230 bis, comma 3, c.c.; MACARIO, F.: "I contratti di convivenza tra forma e sostanza", *Contratti*, 2017, p. 8 ss.; QUADRI, G.: "Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c.", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 590 ss.

dunque, essere influenzata anche da considerazioni di ordine non strettamente economico.

Il lavoro prestato dal partecipante, ai fini dell'instaurazione del regime dell'impresa familiare, per contenuto e modalità di svolgimento (sia esso lavoro intellettuale o manuale, direttivo o esecutivo), in ogni caso deve corrispondere a quello reso nell'impresa da altri lavoratori non legati da un vincolo di parentela con il titolare e, dunque, essere svolto, innanzitutto, in maniera continuativa, anche se non necessariamente a tempo pieno o in via esclusiva<sup>26</sup>. Non è possibile provvedere al riconoscimento delle tutele di cui all'art. 230 bis c.c., infatti, in presenza di una collaborazione prestata in favore di un soggetto il quale svolga un'attività produttiva finalizzata al mero soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia e non "per il mercato, per il soddisfacimento di bisogni altrui"<sup>27</sup>; l'attività condotta dal familiare imprenditore, infatti, deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 2082 c.c. e, quindi, essere svolta in modo professionale, in forma organizzata e rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi<sup>28</sup>.

La prestazione del collaboratore familiare, ancora, può essere indistintamente resa in azienda, in famiglia o presso terzi (enti di ricerca, istituti di specializzazione) e non può comportare l'esercizio di un'attività gestoria in nome proprio, poiché determinerebbe (anche per il collaboratore) l'assunzione della qualifica di imprenditore, così come non può riguardare un apporto di soli capitali, non tutelato nell'ambito dell'art. 230 bis c.c. Quest'ultimo è un elemento di evidente distonia tra la nozione giuridica di impresa familiare che è possibile ricavare nell'ordinamento italiano all'esito della disciplina predisposta e quella, come detto, meta-giuridica o sociologica, ricorrente nelle principali esperienze europee (nonché nello stesso ordinamento spagnolo) in cui, invece, l'esclusivo apporto di capitali da parte di taluno dei membri della famiglia non è ritenuto affatto fattore escludente il configurarsi di un modello di impresa di tipo familiare. Ciò, per l'evidente assenza di quella connotazione prettamente di protezione della prestazione lavorativa resa nell'ambito dell'attività d'impresa di un familiare-imprenditore propria, invece, dell'art. 230 bis c.c.

26 Sul punto DI ROSA G., "Dell'impresa familiare", cit., p. 1692 ss.; BALESTRA, L.: "L'impresa familiare", cit., p. 846; TANZI, M.: "Impresa familiare", cit., p. 3; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., pp. 107, 112 ss.; AMOROSO, G.: *L'impresa familiare*, Cedam, Padova, 1988., pp. 10, 66; FINOCCHIARO, A. e M.: *Diritto di famiglia*, *Comm. sist. I. 19 maggio 1975*, n. 151. *Leg. - Dottr. - Giur. II*, sub art. 230 bis, Giuffrè, Milano, 1984, p. 1322; COLUSSI, V.: "Impresa familiare", *Riv. dir. civ.*, 1981, p. 636 ss.; TAMBURRINO, G.: *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia*, Utet, Torino, 1978, p. 253; OPPO, G.: "Dell'impresa familiare", *Comm. riforma dir. fam.* (a cura di L. CARRARO, G. OPPO e A. TRABUCCHI), Cedam, Padova, 1977, I, 1, § 10. In giurisprudenza, con particolare riferimento al carattere della continuità della prestazione lavorativa, App., Roma, sez. lav., 14 gennaio 2022, n. 4293, in *OneLegale*; Cass., sez. lav., 15 giugno 2020, n. 11533, in *CED on line*; nonché Trib. Campobasso, 4 agosto 2014, in *OneLegale*, secondo il quale per determinare la quota di utili e incrementi spettante al familiare partecipante occorre dimostrare, non solo lo svolgimento di una attività di lavoro continuativa, ma anche "l'accrescimento della produttività dell'impresa procurato dal lavoro del partecipante"; Cass., 16 gennaio 2004, n. 631, *Notariato*, 2005, p. 485; Cass., 23 settembre 2002, n. 13849, *Arch. civ.*, 2003, p. 826; Cass., 18 aprile 2002, n. 5603, *Fam. e dir.*, 2002, p. 409; Cass., 27 gennaio 2000, n. 901, *Dir. giust.*, 2000, 5, p. 18.

27 FERRARA JR, F. e CORSI, F.: *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 21.

28 Sul concetto giuridico ed economico di imprenditore e sugli elementi caratterizzanti l'attività d'impresa, ampiamente, GALGANO, F.: *Trattato di diritto civile*, III, 3<sup>a</sup> ed. agg. (a cura di N. ZORZI GALGANO), Cedam, Padova, 2015, p. 419 ss.

### III. CARATTERE RESIDUALE DEL MODELLO LEGALE E NATURA INDIVIDUALE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA.

Proprio l'evidenziata finalità protezionistica delle prestazioni lavorative rese nell'ambito dell'azienda di famiglia ha infatti spinto, secondo alcuni, il legislatore della novella a introdurre una sorta di presunzione di esistenza dell'impresa familiare qualora non sia configurabile tra le parti un diverso rapporto<sup>29</sup>. Emerge così una vis attractiva et espansiva dell'istituto nel caso in cui prestazioni lavorative esercitate in modo continuato in favore dell'attività d'impresa di un congiunto (ossia il coniuge, un parente entro il terzo grado, un affine entro il secondo, nonché l'unito civilemente – secondo quanto disposto all'art. 1, comma 13, l. 20 maggio 2016, n. 76 – o il convivente di fatto, sebbene nei modi e termini di cui all'art. 230 ter c.c.) siano ricondotte dalle parti nell'alveo di un diverso rapporto giuridico che non garantisca (almeno) corrispondenti tutele al prestatore d'opera<sup>30</sup>.

Nonostante la primazia riconosciuta all'autonomia contrattuale delle parti, alla quale deve ritenersi concessa la possibilità di rendere inoperante l'istituto dell'impresa familiare regolando diversamente il rapporto, l'applicazione delle relative tutele non può infatti escludersi ogni qualvolta non risulti garantita la finalità di protezione dei soggetti che svolgano attività lavorativa nell'impresa di famiglia a cui la norma è rivolta, con conseguente nullità delle pattuizioni in contrasto con le inderogabili previsioni dell'art. 230 bis c.c.<sup>31</sup>. Da tale impostazione deriva, quale corollario, l'esclusione di un necessario fondamento negoziale dell'impresa familiare<sup>32</sup>, considerato che ritenere sussistente il relativo regime soltanto ove si

29 AMOROSO, G.: *L'impresa familiare*, cit., p. 66; OPPO, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 519. Sulla configurabilità comunque non automatica del modello dell'impresa familiare, DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., pp. 1687-1688; in giurisprudenza Cass., 24 novembre 2005, n. 24700, *Foro it.*, 2006, I, c. 2070 ss., la quale, pur escludendo che l'impresa familiare possa ritenersi di per sé esistente per il mancato delinarsi di un diverso rapporto giuridico, tuttavia ammette la possibilità di desumerne l'esistenza in presenza di seri indizi non smentiti da una prova contraria, quali, ad esempio, l'inserimento del collaboratore familiare nel libro-paga, il versamento di contributi, la corresponsione di una retribuzione equiparata alla condizione patrimoniale della famiglia o il coinvolgimento del collaboratore nelle decisioni strategiche per l'azienda.

30 Sulla natura residuale dell'impresa familiare BALESTRA, L.: *L'impresa familiare*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 25 ss., 59; DI FRANCIA, A.: *Il rapporto di impresa familiare*, Cedam, Padova, 1991, p. 31 ss.; AMOROSO, G.: *L'impresa familiare*, cit., p. 8 ss.; FINOCCHIARO, A. e M.: *Diritto di famiglia*, cit., pp. 1267, 1274; MESSINETTI, D.: "Impresa familiare, diritto d'impresa, «possesso di diritti»", in AA.VV.: *Raccolta di scritti di colleghi della Facoltà giuridica di Roma e di allievi in onore di Rosario Nicolò, Giuffrè, Milano, 1982, p. 572*; PANUCCIO, V.: *L'impresa familiare*, cit., p. 33; FLORIO, N.: *Famiglia e impresa familiare*, Calderini, Bologna, 1977, p. 9; OPPO, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 518; SALANITRO, N.: "Impresa familiare e fallimento", *Dir. fall.*, 1976, I, p. 219 ss. In giurisprudenza Cass., sez. lav., 15 giugno 2020, n. 11533, cit.; Cass., 22 settembre 2014, n. 19925, *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Famiglia (regime patrimoniale)*, n. 41; Cass., 24 novembre 2005, n. 24700, cit.; Cass., 18 ottobre 2005, n. 20157, cit.; Cass., 6 agosto 2003, n. 11881, *Notariato*, 2005, p. 156; Cass., 18 aprile 2002, n. 5603, cit.

31 Sul precario (ma virtuoso) equilibrio tra primazia dell'autonomia privata e inderogabilità dell'art. 230 bis c.c., DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1687 ss.; BALESTRA, L.: "L'impresa familiare", *Tratt. dir. fam.*, cit., p. 826; *Id.*: *Attività d'impresa e rapporti familiari*, Cedam, Padova, 2008, p. 141, secondo il quale per assicurare la finalità protettiva della normativa è necessario "porre nel nulla tutte quelle pattuizioni che, direttamente o indirettamente, siano dirette ad eluderne l'applicazione; tale esigenza, nondimeno, va combinata con la natura suppletiva ad essa comunemente attribuita ed alla conseguente necessità di salvaguardare l'autonomia negoziale riconosciuta ai familiari"; *Id.*: *L'impresa familiare*, cit., p. 26 ss.; CAGNASSO, O.: "Impresa familiare e società", *Giur. it.*, 1989, IV, c. 136; LIBERTINI, M.: "Sull'impresa familiare", cit., pp. 121 ss., 129. In giurisprudenza Cass., 16 aprile 1992, n. 4650, *Giur. it.*, 1993, I, c. 1052 ss.; Cass., 22 maggio 1991, n. 5741, *ivi*, 1992, c. 2002.

32 Sulla natura anche (soltanto) fattuale dell'impresa familiare DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1684 ss.; *Id.*: "Tratti distintivi", cit., p. 518; BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 549, ove si riferisce che

accerti un'inequivoca volontà istitutiva delle parti significherebbe compromettere gravemente l'effettività delle introdotte tutele e contraddire la ratio stessa della novella del 1975, volta ad assicurare garanzie minime e inderogabili per i partecipanti all'impresa di famiglia<sup>33</sup>.

Eppure, la disciplina dell'impresa familiare, secondo un recente arresto della Suprema Corte italiana, dovrebbe valutarsi come recessiva in "presenza di un rapporto tipizzato", non essendovi "ragione di limitare il criterio della residualità al solo rapporto individuale tra imprenditore e familiare", al punto da dover escludere la configurabilità dell'istituto, ad esempio, "quando già in limine l'esercizio dell'impresa rivesta forma societaria"<sup>34</sup>. La previsione di apertura dell'art. 230 bis c.c. ("salvo che sia configurabile un diverso rapporto"), invero, determina un limite all'applicabilità delle introdotte tutele soltanto in quelle ipotesi in cui sia rinvenibile

"fattispecie costitutiva dell'impresa familiare è lo svolgimento di un'attività economica continuativa da parte di un gruppo familiare. L'impresa familiare ha quindi la sua fonte nella legge e non nel contratto"; GALGANO, F.: *Trattato*, I, cit., p. 730; Id.: "Impresa familiare", in AA.VV.: *Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 112; BALESTRA, L.: "L'impresa familiare", *Tratt. dir. fam.*, cit., p. 840; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 61 ss.; STANZIONE, P.: "Appunti sull'impresa familiare nell'ordinamento italiano", *Giur. it.*, 1997, II, c. 30; TANZI, M.: "Ancora in tema d'impresa familiare", *Riv. dir. impr.*, 1996, p. 98; CORSI, F.: "Il regime patrimoniale della famiglia", V, 2, *Tratt. dir. civ. e comm.* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI), II, Giuffrè, Milano, 1984, p. 212; COTTRAU, G.: voce "Lavoro familiare", in *Noviss. Dig. it. App.*, IV, Utet, Torino, 1983, p. 61; BUSNELLI, F.D.: "Impresa familiare", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 1412; CECCHINI, A.: "Sul fondamento dell'impresa familiare", *Riv. dir. civ.*, 1977, II, p. 558 ss.; GHIDINI, M.: *L'impresa familiare*, Cedam, Padova, 1977, p. 15; OPPO, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 518 ss.; PANUCCIO, V.: "L'impresa familiare, fattispecie e statuto", in AA.VV.: *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 94; FERRI, G.: "Impresa coniugale e impresa familiare", *Riv. dir. comm.*, 1976, I, p. 9; in giurisprudenza Cass., 17 giugno 2003, n. 9683, *Foro it.*, 2003, c. 2628; App. Messina, 16 febbraio 2000, *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 566 ss.; Cass., 25 luglio 1992, n. 8959, *Vita not.*, 1993, p. 223; Cass., 16 aprile 1992, n. 4650, cit., secondo la quale "nessun negozio giuridico occorre ai fini della integrazione della fattispecie dell'impresa familiare, essendo sicuramente sufficiente il semplice fatto dello svolgimento continuativo di un'attività economica da parte del gruppo familiare"; Cass., 22 agosto 1991, n. 9025, *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, p. 216 ss.; Cass., 27 giugno 1990, n. 6559, *Giur. it.*, 1991, I, c. 428.

*Contra* COLUSSI, V.: voce "Impresa familiare", *Dig. disc. priv. - sez. comm.*, VII, Utet, Torino, 1992, p. 176; CAGNASSO, O.: "Impresa familiare", cit., c. 133; FINOCCHIARO, A. e M.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 1380; CARBONE, P.: "Per un fondamento contrattuale dell'impresa familiare", *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 998; in giurisprudenza Cass., 18 aprile 2002, n. 5603, cit.; Cass., 19 ottobre 2000, n. 13861, cit.; Cass., 6 marzo 1999, n. 1917, *Riv. not.*, 1999, p. 982; Cass., sez. un., 4 gennaio 1995, n. 89, *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 1037 ss., con nota di GIUGLIANO, M.R.: "La qualificazione giuridica del lavoro casalingo nell'ambito dell'impresa familiare"; Cass., 8 aprile 1981, n. 2012, cit.

33 Ciò, in termini generali, riprendendo il pensiero di GALGANO, F.: *Il negozio giuridico*, 2<sup>a</sup> ed., *Tratt. dir. civ. e comm.* (già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 2002, pp. 2-3, nella consapevolezza che "i fatti umani discrezionali producono effetti (...) indipendentemente dalla circostanza che l'uomo ne abbia voluto gli effetti giuridici e anzi, anche se l'autore del fatto non li voleva affatto"; Id.: *Il contratto*, 3<sup>a</sup> ed. (a cura di N. ZORZI GALGANO), Giuffrè, Milano, 2020, pp. 6-7. Sulla natura inderogabile della disciplina di cui all'art. 230 bis c.c., DOGLIOTTI M. e FIGONE, A.: "L'impresa familiare", cit., p. 703, ove si riferisce che "il carattere residuale dell'impresa familiare non esclude che la norma dell'art. 230 bis c.c. debba considerarsi imperativa"; TANZI, M.: "Impresa familiare", cit., p. 2, secondo il quale "trattandosi di disciplina attinente a prestazioni di lavoro, sia pure qualificate dal vincolo di parentela, affinità o coniugio, essa è da considerare normativa di ordine pubblico, imperativa ed inderogabile"; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 51 ss.; ANDRINI, M.C.: "Tutela dell'individuo e tutela del gruppo nell'impresa familiare", *Riv. not.*, 1988, I, p. 137, ove si riferisce che l'art. 230 bis c.c. opera soltanto nei casi in cui "l'autonomia privata non si sia già fatta garante della posizione del contraente più debole"; SCOGNAMIGLIO, R.: "Il lavoro nella famiglia e nella impresa familiare", in AA.VV.: *Studi in ricordo di A. Auricchio*, Jovene, Napoli, 1984, p. 1099 ss. In giurisprudenza Cass., 19 ottobre 2000, n. 13861, cit.; Cass., 9 agosto 1997, n. 7438, *Giur. it.*, 1998, c. 2062 ss.; Cass., 19 luglio 1996, n. 6505, *Fall.*, 1997, p. 155; Cass., 23 febbraio 1995, n. 2060, *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, p. 171; Cass., 25 luglio 1992, n. 8959, cit.

34 Il riferimento è all'argomentazione sviluppata da Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, per la cui consultazione (e relativa disamina) sia consentito il rinvio a GUZZARDI, G.: "L'affermata incompatibilità dell'impresa familiare con la disciplina societaria nel sistema delle tutele del prestatore d'opera", I e II, rispettivamente in *Studium iuris*, 2015, p. 1427 ss. e *ivi*, 2016, p. 32 ss.

un diverso rapporto tra il lavoratore e il familiare titolare dell'impresa (ad es. contratto di lavoro subordinato, opera intellettuale, associazione in partecipazione, società di fatto) e non certo tra quest'ultimo e terzi soci<sup>35</sup>.

Nonostante l'infelice formulazione dell'art. 230 bis c.c. e le evidenti plurime interrelazioni tra istituti differenti possano indurre a ritenere la disciplina italiana come "una disciplina que contiene más incertidumbres que certezas"<sup>36</sup>, il connotato della residualità (che nulla apporta, correttamente inteso, all'avanzata tesi dell'incompatibilità con la disciplina societaria)<sup>37</sup>, in uno con il carattere dell'inderogabilità (non tenuto in considerazione, invece, nella richiamata ricostruzione delle Sezioni unite), consentono, piuttosto, all'istituto dell'impresa familiare di trovare generalizzata applicazione, senza intaccare la coerenza del sistema, anche in ipotesi già regolate da discipline altrettanto tipiche, quali quelle societarie o lavoristiche. Ciò, ogni qualvolta sia possibile riscontrare, all'esito di un accertamento fattuale, che l'interposizione di un diaframma societario o il ricorso a differenti schemi negoziali traducano soltanto una volontà elusiva dell'esercente l'attività d'impresa, finalizzata ad attribuire al congiunto un trattamento deteriore da quello riconosciuto ope legis<sup>38</sup>.

Nell'eventualità in cui il richiedente tutela assuma personalmente obbligazioni nell'interesse della società, presti garanzie, apporti capitali e, quindi, crei all'esterno anche solo l'apparenza di una società di fatto, la riferita natura residuale della previsione normativa in commento impedirebbe l'instaurazione del regime dell'impresa familiare, dovendosi ritenere già sussistente in capo allo stesso, all'esito dell'accertamento della c.d. affectio societatis, la qualità (e i diritti) di

35 Sul punto CICERO, C.: "La controversa struttura dell'impresa familiare", *Giur. it.*, 2015, p. 38; SABATTINI, C.: "«Compatibilità» tra impresa familiare e società di persone", *Notariato*, 2005, p. 163; in giurisprudenza Cass., 23 settembre 2004, n. 19116, *Giur. comm.*, 2006, I, p. 47, con nota di BUTTURINI, P.: "Sull'applicabilità dell'art. 230 bis nel caso di esercizio in forma societaria dell'impresa"; Cass., 24 marzo 2000, n. 3520, *Fall.*, 2001, p. 281; Cass. 9 agosto 1997, n. 7438, cit.

36 RAGAZZI, G.E., "La Empresa Familiar", cit., p. 12.

37 Il rilievo critico, già sollevato in sede di commento alla decisione (GUZZARDI, G.: "L'affermata incompatibilità dell'impresa", II, cit., p. 34), è altresì espresso da BUTTURINI, P.: "Impresa familiare e società dopo la pronuncia delle Sezioni unite", *Riv. dir. impr.*, 2018, p. 35; CORSI, F.: "Impresa familiare e società: la cassazione si ripete (ma la fattispecie è diversa)", *Giur. comm.*, 2016, II, 1039 ss.; DELLI PRISCOLI, L.: "Società e impresa familiare", *Riv. dir. comm.*, 2015, II, p. 647 ss.; MARTINO, M.: "Sulla compatibilità tra impresa familiare e impresa societaria", *Fam. e dir.*, 2015, p. 770 ss.

38 Sul punto già BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., pp. 546-547, secondo il quale "il contratto con il quale i familiari adottano un diverso rapporto giuridico non può quindi privare il familiare del diritto al mantenimento e alla remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato"; LOPILATO, V.: "«L'impresa familiare e l'ammissibilità di un rapporto di parentela "societaria"»", *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 573 ss., secondo il quale un modello negoziale diverso da quello dell'impresa familiare risulterebbe nullo ex art. 1344 c.c. soltanto se posto in essere per eludere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 230 bis c.c.; BALESTRA, L.: *L'impresa familiare*, cit., p. 30; COTTINO, G.: *Diritto commerciale*, I, I, Cedam, Padova, 1986, p. 144 ss.; FRANCESCHELLI, V.: "Much ado about nothing in tema di impresa familiare?", in AA.VV.: *Raccolta di scritti*, cit., p. 502; OPPO, G.: "Impresa familiare", cit., p. 518 ss.; LIBERTINI, M.: "Sull'impresa familiare", cit., pp. 123, 130, secondo il quale, nel caso in cui si ritenesse inoperante l'istituto dell'impresa familiare ogni qualvolta tra le parti ricorra un diverso rapporto giuridico, l'art. 230 bis c.c. sarebbe "destinato a rimanere lettera morta"; GRAZIANI, C.A.: "L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni", *Nuovo dir. agr.*, 1975, p. 235 ss. In giurisprudenza Cass., 24 novembre 2005, n. 24700, cit., ove si evidenzia la natura suppletiva dell'art. 230-bis c.c. su previsioni pattizie contrastanti con il dettato normativo; App. Messina, 16 febbraio 2000, cit.

socio<sup>39</sup>. D'altronde, secondo alcuni, l'art. 230 bis c.c. disciplinerebbe una "fase pre-speculativa", potenzialmente rivolta, sia pure in un secondo momento, "a una collaborazione a titolo diverso: non più di familiare ma di socio"<sup>40</sup>, configurandosi l'impresa familiare quale "istituto di transito – transito non inevitabile, ma possibile"<sup>41</sup> verso modelli più strutturati (scil. l'azienda coniugale o i tipi societari), in relazione all'eventuale mutamento della situazione di fatto riscontrabile in concreto. Nel caso in cui la discussione, a livello comunitario, si spingesse sino al punto da giungere all'elaborazione di un modello strutturato di impresa familiare, accessibile al ricorrere di determinati presupposti e in grado di valorizzarne gli aspetti peculiari, è evidente come andrebbe a proporsi come modello di business alternativo alle altre forme già note e consolidate, con conseguente necessità di rivedere, anche sul piano interno, ogni considerazione in ordine alla natura residuale e transitoria dell'istituto.

L'attribuzione al prestatore d'opera di una serie di poteri gestori in grado di influenzare l'amministrazione dell'impresa di famiglia, in effetti, ha suscitato un ampio dibattito circa l'esatta configurazione dell'impresa familiare, la cui struttura sembrerebbe racchiudere in sé, anche alla luce della controversa formulazione dell'art. 230 bis c.c., "i tratti apparentemente contraddittori dell'impresa individuale e di quella collettiva"<sup>42</sup>. La tesi della natura collettiva dell'impresa familiare, sia pure nella pluralità di varianti, sostanzialmente fa leva proprio sulla difficile conciliabilità, all'interno di una medesima previsione legislativa, dell'attribuzione di rilevanti poteri gestori e amministrativi al collaboratore familiare e di una posizione di assoluta preminenza all'imprenditore<sup>43</sup>.

- 39 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 564; per il mancato riconoscimento delle tutele in questione in caso di mero apporto di capitali COLUSSI, V.: "Impresa familiare", *Riv. dir. civ.*, cit., pp. 652-653; OPPO, G.: "Dell'impresa familiare", cit., § 10. In giurisprudenza, di recente, Cass., sez. lav., 15 giugno 2020, n. 11533, cit., la quale ha escluso la partecipazione all'impresa familiare del congiunto che aveva offerto contributi finanziari (oltre anche a occasionali consulenze professionali); Cass., 28 ottobre 2019, n. 27541, in *CED on line*, la quale ha ritenuto poter estendere la dichiarazione di fallibilità del titolare dell'impresa individuale agli altri componenti della famiglia, non soltanto in presenza di prove dirette specificamente riguardanti la sussistenza dei requisiti dell'impresa familiare (*affectio societatis*, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili e alle perdite), ma anche nel caso di manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio o di parentela, siano rivelatrici, per il loro carattere di sistematicità e concluzione, delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significatività può riconoscersi all'incasso di assegni, al rilascio di fidejussioni e garanzie ipotecarie o alla concessione di finanziamenti; Cass., 5 luglio 2013, n. 16829, *Fam. e dir.*, 2013, p. 926; Cass., 24 marzo 2000, n. 3520, cit.; Trib. Cagliari, 18 maggio 1992, *Giur. it.*, 1992, I, c. 524, ove si riferisce che le tutele di cui all'art. 230-bis c.c. non sono escluse ogni qualvolta il familiare prestatore d'opera, pur curando i rapporti esterni all'impresa, agisca sempre in nome e per conto del titolare della medesima.
- 40 FERRARA jr, F. e CORSI, F.: *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 52.
- 41 GRAZIANI, C.A.: *L'impresa familiare*, II, 3, *Tratt. dir. priv.* (diretto da P. RESCIGNO), Utet, Torino, 1996, p. 683; sul punto, altresì, DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1705; Id.: "Tratti distintivi", cit., p. 529; CORSI, F.: "Il regime", cit., p. 208.
- 42 PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., pp. 4, 23 ss.; nonché sul punto DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1704 ss.; DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: "L'impresa familiare", cit., p. 706 ss.; ANDRINI, M.C.: *L'impresa familiare*, *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* (diretto da F. GALGANO), XI, Cedam, Padova, 1989, p. 84 ss.; COLUSSI, V.: *Impresa e famiglia*, Cedam, Padova, 1985, p. 56 ss.; FINOCCHIARO, A. e M., *Diritto di famiglia*, cit., pp. 1233, 1242 ss.; IRTI, N.: "L'ambigua logica", cit., p. 525.
- 43 Riconducibili in buona sostanza alla tesi della natura collettiva dell'impresa familiare, sia pure con gli opportuni distinguo, le posizioni di BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 559; Id.: "Regimi patrimoniali della famiglia e attività d'impresa", in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 38 ss., secondo il quale l'impresa familiare può definirsi come una società legale di lavoro familiare; ABBADESSA, P.: "Sul regime della responsabilità nell'impresa familiare", *ivi*, p. 65; GRAZIANI, C.A.: *L'impresa familiare*, cit., p. 682; MESSINETTI, D.:

La tesi largamente dominante, però, riconosce natura individuale all'impresa familiare, non rinvenendosi in capo ai partecipanti una situazione di potere in grado di condizionare in maniera determinante l'attività d'impresa e consentirne loro l'imputazione, anche in considerazione del fatto che se "la decisione sulla gestione è collettiva, la gestione effettiva è individuale"<sup>44</sup>. Non si riscontra nella prassi italiana l'utilizzo, infatti, quantomeno con la stessa frequenza di quanto accada in Spagna, di uno strumento così peculiare e incisivo come il protocollo familiar, a cui, come detto, in particolare i gruppi familiari coinvolti nella gestione di imprese di medie o grandi dimensioni demandano l'organizzazione dei propri rapporti interni, coinvolgendo anche i familiari non direttamente impegnati nella conduzione dell'impresa, anche in ragione della prioritaria finalità del patto di preservare il controllo familiare dell'azienda, nonché programmare e gestire anche gli inevitabili passaggi generazionali.

La scelta del legislatore di utilizzare il lemma "impresa" (anche in occasione della novella di cui all'art. 230 ter c.c.) – espressione di carattere oggettivo e rappresentativa dell'attività economica organizzata –, in luogo del riferimento diretto all'imprenditore beneficiario, è stata ritenuta "di per sé neutra", così lasciando «adito alla possibile inclusione anche dell'impresa collettiva, esercitata in forma societaria»<sup>45</sup>. La parola "impresa", difatti, è spesso utilizzata "nel linguaggio corrente, scientifico e legislativo, non solo per indicare l'attività economica esaminata, ma anche per indicare l'intero organismo economico, composto insieme dall'imprenditore e dall'azienda"<sup>46</sup>.

"Impresa familiare", cit., p. 549; BUSNELLI, F.D.: "Impresa familiare e aziende gestite da entrambi i coniugi", in AA.VV.: *Studi sassaresi*, IV, *L'impresa familiare*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 92, secondo il quale l'impresa familiare è una figura societaria sui generis; TAMBURRINO, G.: "L'impresa familiare e la comunione tacita in agricoltura a seguito della riforma del diritto di famiglia", *Giur. agr. it.*, 1976, I, p. 201 ss.; LICINI, C.: "Appunti per una qualificazione plurioggettiva dell'impresa familiare", *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 629; in giurisprudenza, isolatamente, Cass., 29 febbraio 1988, n. 2122, *Foro it.*, 1989, I, c. 852 ss.; Trib. Rovereto, 10 luglio 1987, *Riv. dir. comm.*, 1990, II, p. 317; *Comm. trib. centr.*, 30 aprile 1985, n. 4046, *Boll. trib. infor.*, 1985, p. 1368 ss.; *Cons. Stato*, 11 febbraio 1976, n. 89, *Foro it.*, 1977, III, c. 708.

44 PANUCCIO, V.: "L'impresa familiare, fattispecie e statuto", cit., p. 95; *Id.*: voce "Impresa familiare", in *Enc. dir.*, cit., p. 670 ss.; nonché SESTA, M.: *Diritto di famiglia*, 8<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2019, p. 146 ss.; GALGANO, F.: *Trattato*, I, cit., p. 731 ss.; BALESTRA, L.: "L'impresa familiare", in *Tratt. dir. fam.*, cit., pp. 832 ss., 852; *Id.*: *Attività d'impresa*, cit., p. 143; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 25 ss.; RESCIGNO, P.: "Collaborazione all'impresa e lavoro nella famiglia", in AA.VV.: *Atti della tavola rotonda, Sassari, 18-20 Marzo 1976*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 115 ss.; ANDRINI, M.C.: "Brevi note sulla soggettività giuridica dell'impresa familiare", *Giur. comm.*, 1977, I, p. 140; OPPO, G.: "Diritto di famiglia e diritto dell'impresa", in AA.VV.: *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 25 ss.; SALANITRO, N.: "Impresa familiare", cit., p. 116, secondo il quale "la tesi della natura (necessariamente) collettiva dell'impresa familiare (...) sembra trascurare l'intenzione del legislatore familiare, limitata ad attribuire taluni diritti patrimoniali (...) ai familiari che vi lavorano"; *Id.*: "Impresa familiare e procedure concorsuali", *Dir. fam. pers.*, 1976, p. 791. In giurisprudenza Cass., 20 dicembre 2019, n. 34222, *CED on line*; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24560, *Notariato*, 2016, p. 109, la quale conferma la natura individuale dell'impresa familiare anche nel caso in cui alcuni beni aziendali siano di proprietà di uno dei familiari; Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20552, *Giur. comm.*, 2016, II, p. 1037 ss., la quale ha ribadito che, nonostante l'art. 230-bis c.c. sia stato introdotto per apprestare "una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di comune lavoro nell'ambito degli aggregati familiari (...) in una sorta di istituto intermedio tra il rapporto di lavoro subordinato e di società (senza tuttavia essere, in senso tecnico, né l'uno né l'altro) del tutto peculiare ed autonomo", l'impresa familiare conserva pur sempre il carattere di impresa individuale; Cass., 18 gennaio 2005, n. 874, *CED on line*; Cass., 2 aprile 1992, n. 4030, *Giust. civ.*, 1992, I, p. 2339; Cass., 27 giugno 1990, n. 6559, cit.

45 Così Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, cit.

46 AULETTA, G.: *Diritto commerciale. L'impresa e l'azienda*, ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, III, Giuffrè, Milano, 2001, p. 18.

La volontà di non introdurre «un nuovo tipo di impresa, ma, più semplicemente, un nuovo modello di regolamentazione del lavoro familiare»<sup>47</sup> è desumibile, come riferito, anche dalla collocazione dell'istituto in un'apposita sezione a completamento della disciplina dei rapporti patrimoniali della famiglia, oltre che dalla stessa definizione di "impresa familiare", caratterizzata esclusivamente dal riferimento al legame di parentela intercorrente tra i suoi componenti<sup>48</sup>. Non è in dubbio, infatti, che il legislatore, riferendosi ai destinatari della tutela in termini di coniuge, parente o affine (e, da ultimo, di unito civilmente o convivente di fatto), abbia inteso tutelare la posizione di questi ultimi nei confronti dell'esercente l'attività d'impresa, ponendo in risalto la sua qualità di congiunto del lavoratore.

La novella del 1975, con l'introduzione dell'istituto dell'impresa familiare, non intendeva certo né sovrapporre un rapporto di tipo societario al legame parentale esistente tra l'imprenditore e i lavoratori familiari, né attribuire loro la qualifica di imprenditori, bensì prestare un'effettiva tutela al lavoro svolto dai familiari nell'ambito dell'attività imprenditoriale di un congiunto e non diversamente regolamentato<sup>49</sup>. Le stesse esigenze di tutela fatte proprie dalla l. n. 151 del 1975 rimarrebbero insoddisfatte qualora l'operatività dei rimedi introdotti fosse subordinata alla previa attribuzione al collaboratore della qualità di imprenditore, con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di responsabilità illimitata ed esposizione a fallimento<sup>50</sup>. Responsabile per le obbligazioni d'impresa, dunque, rimane sempre (e soltanto) l'imprenditore; i collaboratori familiari sopportano un rischio limitato alle rispettive quote di partecipazione agli utili, ai beni con

47 PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 45.

48 DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., pp. 1682-1683; Id.: "Tratti distintivi", cit., p. 507; FERRARA jr, F. e CORSI, F.: *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 52.

49 Sul mancato riconoscimento in capo al familiare che collabora nell'attività d'impresa della qualità di imprenditore, DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 392; PANUCCIO, V.: voce "Impresa familiare", cit., p. 682; in giurisprudenza Cass., 6 marzo 1999, n. 1917, cit., secondo la quale, nell'impresa familiare, i diritti dei collaboratori rilevano solo sul piano obbligatorio senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, al quale unicamente spetta la qualifica di imprenditore e i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro implicanti la subordinazione dei familiari che lo coadiuvano; Cass., 25 luglio 1992, n. 8959, cit.; Cass., 2 aprile 1992, n. 4030, cit.; *contra*, sia pure in epoca risalente, Trib. Roma, 17 marzo 1984, *Dir. fall.*, 1984, II, p. 601; Cons. Stato, 6 giugno 1978, n. 713, *Foro it.*, 1979, III, c. 157; Cons. Stato, 11 febbraio 1976, n. 89, cit.

50 AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 311, secondo il quale la posizione del prestatore d'opera nell'ambito dell'impresa familiare potrebbe al più "assimilarsi (senza identificarsi) a quella dell'associato in partecipazione"; analogamente, BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., p. 558 ss.; MARTUCCELLI S.: "Impresa familiare", in AA.VV.: *Diritto civile* (a cura di Id. e V. PESCATORE), Giuffrè, Milano, 2011, p. 886; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 37; FLORIO, N.: *Famiglia*, cit., p. 90 ss.; OPPO, G.: "Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 1976, I, p. 127. In giurisprudenza Cass., 28 ottobre 2019, n. 27541, cit.; Cass., 5 luglio 2013, n. 16829, cit., ove si riferisce che, ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa familiare agli altri componenti della stessa, è necessario l'accertamento dell'effettiva costituzione di una società di fatto, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa; Cass., 16 giugno 2010, n. 14580, *Fall.*, 2010, p. 1146 ss., secondo la quale soltanto il titolare dell'impresa familiare è soggetto alla dichiarazione di fallimento, mentre i familiari possono essere dichiarati falliti soltanto allorché il rapporto fra i partecipanti all'impresa familiare si manifesti all'esterno con le caratteristiche di un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendendo il nome della società, palesando l'esistenza di un fondo comune e così manifestando l'"*affectio societatis*", in tale ipotesi dovendosi presumere l'esistenza di una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230-bis c.c.; Cass., 24 marzo 2000, n. 3520, cit.; Cass., 27 giugno 1990, n. 6559, cit.; Cass., 13 giugno 1987, n. 5201, *Foro it.*, 1987, I, c. 2362, con nota di BELLANTUONO, D.: "Impresa coltivatrice e prelazione agraria".

essi acquistati e agli incrementi<sup>51</sup>, rientrando tali accantonamenti comunque nel patrimonio dell'impresa aggredibile dai creditori sociali<sup>52</sup>.

La non configurabilità in capo al lavoratore familiare della qualifica di imprenditore è altresì confermata dal riferimento dell'art. 230 bis c.c. esclusivamente alla possibilità per il collaboratore di usufruire di una parte dei guadagni dell'impresa (sotto forma di diritto al mantenimento, agli utili, ai beni con quest'ultimi acquistati, agli incrementi e all'avviamento) senza alcuna sopportazione delle eventuali perdite<sup>53</sup>.

L'istituto dell'impresa familiare non comporta, dunque, l'attribuzione di poteri di rappresentanza al prestatore d'opera, non determina la costituzione di un regime di comunione sui beni dell'impresa né di responsabilità solidale per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa<sup>54</sup>, così notevolmente differenziandosi dai modelli organizzativi del lavoro familiare di natura collettiva e a struttura associativa tipizzati dal legislatore italiano, come le comunioni tacite familiari – all'esito della riforma del diritto di famiglia, validamente costituite, peraltro, soltanto se regolate da usi che non contrastino con il regime previsto all'art. 230 bis c.c. – o l'impresa familiare coltivatrice, regolata all'art. 48, l. n. 203 del 1982 e individuata quale species del più ampio genus dell'impresa familiare<sup>55</sup>.

- 
- 51 Considerato che anche gli utili rappresentano degli incrementi d'impresa, è probabile che il legislatore – con tale espressione – abbia voluto specificamente intendere gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni (di cui già all'art. 2425-bis, n. 11, c.c.), nonché, più in generale, ogni incremento di valore dell'azienda e dei suoi beni, incluso l'avviamento; sul punto COLUSSI, V: voce "Impresa familiare", cit., p. 181; GALGANO, F.: *L'imprenditore*, cit., p. 81; GHIDINI, M.: *L'impresa familiare*, cit., p. 31.
- 52 AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 311; in giurisprudenza Trib. Milano, 10 giugno 1993, *Foro it.*, 1995, I, p. 1679; Trib. Ferrara, 15 luglio 1977, *Riv. dir. agr.* 1980, II, p. 235.
- 53 Per un approfondimento sulla nozione di imprenditore, per tutti, AULETTA, G.: *Diritto commerciale*, cit., p. 18, secondo il quale "imprenditore o titolare della impresa è dunque colui, a cui rischio viene svolta l'impresa, colui, cioè, al quale spettano i guadagni o le perdite dell'impresa, in quanto gli atti giuridici, di cui l'impresa consta (acquisto di capitali, vendita dei prodotti), vengono compiuti in suo nome".
- 54 L'esistenza dell'impresa familiare non determina, ad esempio, nel partecipante non intestatario dei beni dell'azienda la trasmissione del diritto dominicale, neanche nel caso in cui si dimostri la provenienza degli acquisti con denaro del prestatore d'opera, vantando quest'ultimo soltanto un diritto di credito verso l'intestatario dei beni, con la conseguenza che gli sarà consentito esercitare non già azione reale per il loro recupero, ma solo quella risarcitoria; così, di recente, Cass., 25 giugno 2020, n. 12643, *CED on line*; Trib. Firenze, sez. lav., 26 luglio 2017, *OneLegale*; nonché Cass., sez. lav., 18 dicembre 2018, n. 32698, *ivi*, secondo la quale nel caso in cui si intenda dimostrare che un immobile acquistato in nome proprio da un partecipante a un'impresa familiare sia stato invero acquistato con gli utili aziendali occorre fornire piena prova di tale assunto, non risultando valutabile neanche in termini di mera presunzione la circostanza che l'immobile sia stato acquistato durante il periodo di esistenza dell'impresa familiare; al riguardo, in dottrina, si segnala la differente posizione di AULETTA, T., *Diritto di famiglia*, cit., p. 318, secondo il quale il prestatore d'opera nell'impresa familiare "è contitolare dei beni acquistati con gli utili accantonati e potrà pretendere l'intestazione anche a proprio nome dei beni già precedentemente acquistati con l'impiego di detti utili".
- 55 Sul punto DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1736 ss.; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 363 ss.; BASILE, M.: "La "rivincita" della famiglia coltivatrice", *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 40 ss.; FINOCCHIARO, M.: "Rilevanza esterna dell'impresa familiare alla luce dell'articolo 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203", *Nuovo dir. agr.*, 1983, p. 453; GRAZIANI, C.A.: "Impresa familiare coltivatrice", in AA.VV.: *La riforma dei contratti agrari. Comm. l. 3 maggio 1982, n. 203* (a cura di C.A. GRAZIANI, P. RECCHI e L. FRANCIARI), Jovene, Napoli, 1982, sub art. 48, p. 397 ss.; in giurisprudenza, di recente, Cass., 25 giugno 2020, n. 12643, cit.

#### IV. LA PRESUNTA (INFONDATA) INCOMPATIBILITÀ CON LA FORMA SOCIETARIA RISPETTO AL RICONOSCIMENTO DELLE TUTELE DEI PARTECIPANTI.

Le considerazioni appena richiamate – in particolare, in ordine all'assenza di una decisiva partecipazione del collaboratore familiare alla gestione dell'impresa, nonché di elementi che comportino al medesimo l'imputazione dell'attività –, che consentono di ritenere preferibile, oramai in maniera ampiamente condivisa, la tesi della natura individuale dell'impresa familiare, sembrerebbero tuttavia non essere state tenute in adeguata considerazione nell'ulteriore dibattito in ordine alla compatibilità del sistema di tutele di cui all'art. 230 bis c.c. con il tipo societario.

L'inapplicabilità ai modelli societari, secondo alcuni, deriverebbe dalla valorizzazione del presupposto sostanziale dell'istituto in esame, costituito dalla sussistenza di una relazione di tipo familiare con l'imprenditore, qualifica al più riferibile alla società ma non al socio<sup>56</sup>; un diverso avviso giurisprudenziale, attribuita natura eccezionale alla disciplina dell'impresa familiare, ne ha escluso l'estensione al familiare del socio sul presupposto che sarebbe il frutto di una non consentita applicazione analogica, peraltro, nell'ambito di quella che deve ritenersi una lacuna impropria, espressione di una volontà ad *excludendum* del legislatore<sup>57</sup>.

56 Sul punto GALGANO, F.: "Il socio illimitatamente responsabile è, dunque, imprenditore", *Contratto e impr.*, 2000, p. 607 ss.; COLUSSI, V.: voce "Impresa familiare", cit., p. 179; DI FRANZIA, A.: *Il rapporto di impresa*, cit., p. 229; LEMMI, V.: "Panorama di dottrina e giurisprudenza sull'impresa familiare", *Foro pad.*, 1987, I, p. 179. In giurisprudenza Cass., 14 marzo 2014, n. 6028, *Fall.*, 2015, p. 81 ss., con nota di CARMELLINO, G.: "Revocatoria degli atti compiuti tra i coniugi e fallimento del socio unico di S.r.l.: interazioni e vuoti di tutela"; Cass., 6 novembre 2006, n. 23669, *Impresa*, 2007, p. 125; Cass., 6 agosto 2003, n. 11881, cit.; Cass., 11 dicembre 2000, n. 15596, *Foro it.*, 2001, I, c. 2559; Cass., 19 maggio 2000, n. 6541, *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Fallimento*, n. 738.

57 Sul punto, seppur con riguardo al diverso problema della impossibilità di estendere in via analogica le richiamate tutele al convivente di fatto, Cass., 29 novembre 2004, n. 22405, *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Famiglia (regime patrimoniale)*, n. 77, c. 1182; Cass., 2 maggio 1994, n. 4204, *Giur. it.*, 1995, I, c. 844. La tesi dell'eccezionalità delle tutele dell'impresa familiare è stata poi confutata anche da Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, cit., secondo la quale, espressamente, il connotato dell'eccezionalità "non si confà, con tutta evidenza, alla fattispecie in esame" e determinando alcuna limitazione di diritti, bensì attribuendo ampie tutele a un circoscritto novero di soggetti, con conseguenziale configurabilità dell'impresa familiare quale istituto di natura speciale a chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali della famiglia. Le Sezioni unite, altresì, escludono il formarsi di un assoluto vuoto di tutela, conseguente all'afferzata incompatibilità dell'art. 230 bis c.c., poiché resterebbe "applicabile, in ultima analisi, il rimedio sussidiario, di chiusura, dell'arricchimento senza causa". Il ricorso alla disciplina dell'ingiustificato arricchimento, tuttavia, secondo AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 310, "appare al riguardo del tutto inadeguato". L'indicazione della Suprema Corte, altresì, secondo DELLI PRISCOLI, L.: "Società e impresa familiare", cit., p. 655 ss., si pone in netto contrasto con gli stessi presupposti previsti per l'operatività del rimedio di cui all'art. 2041 c.c., tenuto conto che, nel caso di specie, lo squilibrio economico venutosi a determinare tra le parti conseguirebbe allo svolgimento di una volontaria prestazione lavorativa; secondo BUTTURINI, P.: "Impresa familiare", cit., pp. 48-49, ancora, il ricorso al rimedio dell'ingiustificato arricchimento determinerebbe forti disparità di trattamento, in ragione di un trattamento, per il collaboratore familiare, comunque deteriorato da quello previsto all'art. 230 bis c.c. In giurisprudenza, sull'esclusione dell'ingiusto arricchimento, nel caso in cui lo squilibrio economico in pregiudizio di una delle parti sia conseguenza di una propria libera determinazione negoziale, Cass., 5 luglio 2002, n. 9812, *Arch. civ.*, 2003, p. 525.

Per un approfondimento sulla natura speciale o eccezionale dell'art. 230 bis c.c., in dottrina, DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1707 ss.; BALESTRA, L.: "Esercizio dell'attività d'impresa in forma societaria e disciplina di cui all'art. 230-bis c.c.: sull'asserita compatibilità", *Dir. civ. cont.*, 2015, p. 3, secondo il quale, avanzando una terza opzione, "la disposizione in tema di impresa familiare si presta invero, in ragione degli interessi tutelati, consistenti nell'esigenza di apprestare forme di tutela nei confronti del lavoro svolto in via continuativa nell'ambito di un'attività di impresa che abbia come substrato la comunità familiare, ad essere definita alla stregua di una norma di copertura a carattere generale"; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 33.

La compatibilità con l'intero sottosistema societario – se si includono le caute aperture di una parte della dottrina all'applicabilità persino alle società di capitali, specie alla luce della più accentuata connotazione personale delle s.r.l. all'esito della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) –, è stata sostenuta, invece, in ragione della possibilità per i partecipanti di far valere i diritti scaturenti dal riconoscimento del regime dell'impresa familiare soltanto nei confronti del familiare beneficiario dell'attività lavorativa e nei limiti della sua quota di partecipazione, così non risultando in alcun modo d'ostacolo lo svolgimento in forma societaria dell'attività d'impresa. Nel determinare il quantum debeatur si terrà conto, infatti, del complessivo andamento dell'impresa, se avente forma individuale o societaria unipersonale, del profitto derivante dalla sola quota di partecipazione del familiare, se l'attività imprenditoriale è esercitata da quest'ultimo in società con terzi<sup>58</sup>.

Ciononostante, le Sezioni unite della Suprema Corte, chiamate a risolvere l'evidenziato contrasto interpretativo, hanno concluso per l'irriducibilità della disciplina patrimoniale dell'impresa familiare a una qualsiasi tipologia societaria in ragione di possibili incongruenze di ordine pratico, riconducibili, ad esempio, alla determinazione dell'ammontare degli utili, dei beni con essi acquistati e degli incrementi in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione. Tale modalità di articolazione dei diritti è stata ritenuta, altresì, confliggente con le regole societarie che prevedono una distribuzione degli utili soltanto all'esito dell'assunzione di una espressa delibera assembleare e nessun diritto riconoscono "manente societate" ai soci sugli incrementi e sui beni acquisiti al patrimonio sociale<sup>59</sup>. Eppure, il rilevato difetto di coordinamento con le regole societarie in materia di distribuzione degli utili appare un falso problema, se solo si consideri che nessun diritto sugli utili potrà essere vantato dal prestatore d'opera nei confronti del socio che, a sua volta, non li abbia ricevuti dalla società.

Incompatibile con la disciplina societaria inerente alle modalità di formazione delle decisioni – tanto se riservate ai soci quanto agli amministratori – è stata ritenuta anche l'attribuzione di una qualche rilevanza alla volontà di estranei alla compagine sociale, nonché il riconoscimento di "diritti corporativi al familiare del socio" nell'assunzione delle decisioni più importanti per la vita dell'impresa

58 Per tale orientamento FINOCCHIARO, A. e M.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 1274; secondo BALESTRA, L.: *Attività d'impresa*, cit., p. 554 e AMOROSO, G.: *L'impresa familiare*, cit., p. 69 ss., però, potrebbero essere riconosciuti soltanto i diritti patrimoniali; in giurisprudenza Cass., 23 settembre 2004, n. 19116, cit.; Cass., 19 ottobre 2000, n. 13861, cit.; Cass., 24 marzo 2000, n. 3520, cit.; Cass., 18 dicembre 1992, n. 13390, *Dir. fam.*, 1994, I, p. 106; Cass., 16 febbraio 1989, n. 921, *Foro it.*, 1989, I, c. 1488; Cass., 4 marzo 1982, n. 1302, *Giust. civ.*, 1982, I, p. 1543.

Sul riconoscimento delle tutele di cui all'art. 230 bis c.c. anche nell'ipotesi di svolgimento dell'attività imprenditoriale per il tramite di una società di capitali, già prima della riforma del diritto societario, OPPO, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 491; MATTIUZZO, F., PELLARINI, A. e PETTARIN, G.G.: *L'impresa familiare. Aspetti di diritto commerciale, finanziario e previdenziale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 33; BIANCA, C.M.: "Regimi patrimoniali", cit., p. 35 ss.; LIBERTINI, M.: "Sull'impresa familiare", cit., p. 125, il quale, pur premettendo che la soluzione può suscitare molti dubbi, ritiene applicabile l'art. 230 bis c.c. "anche di fronte a società di capitali, quando uno o più familiari posseggano una partecipazione di controllo"; più di recente, DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: "L'impresa familiare", cit., pp. 706-707; BALESTRA, L.: *Attività d'impresa*, cit., p. 554. *Contra, ex multis*, FINOCCHIARO, A. e M.: *Diritto di famiglia*, p. 1274 ss.; COLUSSI, V.: "Impresa familiare", *Noviss. Dig. it.*, cit., p. 56; DE MARTINI, A.: "Considerazioni sull'impresa familiare e sull'azienda gestita dai coniugi", *Dir. fall.*, 1979, I, p. 16.

59 Le indicate motivazioni, articolate da Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, cit., sono state richiamate anche da Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20552, cit.

(impiego di utili e incrementi, gestione straordinaria, cessazione dell'impresa stessa)<sup>60</sup>. Il prestatore d'opera, però, potrebbe al più influenzare la decisione del familiare e non certo, almeno in via diretta, quella della società; ciò, anche alla luce della rilevata rilevanza meramente interna dell'impresa familiare<sup>61</sup>. Appare superabile, dunque, anche l'obiezione circa una così determinata indebita eterodirezione della società, tenuto conto che, nell'ipotesi in cui il socio non si attenga alla decisione espressa dalla maggioranza dei partecipanti all'impresa familiare – alla stregua di quanto accade in tema di violazione dei patti parasociali o dei patti di sindacato – per questi ultimi non residuerebbe che una tutela meramente risarcitoria<sup>62</sup>.

Il Supremo Collegio ha escluso anche la possibilità di un'applicazione selettiva della disciplina dell'impresa familiare, all'esito di una destrutturazione della norma, articolata sul discrimen tra un nucleo essenziale di applicazione necessaria (diritto al mantenimento, riconoscibile anche in un rapporto tra familiare e socio) e il restante complesso di diritti e poteri di natura accessoria (non applicabile ogni qualvolta il regime dell'art. 230 bis c.c. confligga con il sottosistema societario), ritenendola "una forzatura ermeneutica che traligna in sostanziale infedeltà al testo"<sup>63</sup>.

L'individuazione di eventuali profili di criticità in sede di riconoscimento delle specifiche tutele introdotte in favore del lavoratore nell'impresa di famiglia, nel caso in cui l'attività d'impresa sia condotta in forma societaria, non avrebbe dovuto condurre alla (sbrigativa) affermazione di incompatibilità tra i due distinti regimi, nella consapevolezza che è compito dell'interprete, in assenza di un auspicabile (ma, allo stato, non previsto) intervento del legislatore (sia esso interno o unionale), individuare soluzioni idonee a superare ogni difficoltà di adattamento, tenuto conto della necessità di assicurare osservanza alle introdotte inderogabili disposizioni di protezione del lavoratore familiare.

Le possibili distonie rispetto alle regole del sistema societario riguardo alle modalità di partecipazione dei familiari ai proventi dell'attività e di formazione

60 Così, ancora, Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, cit.; successivamente, Trib. Roma, sez. lav., 18 febbraio 2019, *OneLegale*, secondo il quale, nell'assunzione delle decisioni che concernono l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa, ai fini del calcolo della maggioranza, i voti dei partecipanti all'impresa hanno tutti lo stesso valore e non esistono quote.

61 Di ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., pp. 1705, 1715 ss.; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., pp. 125, 211 ss.

62 Potrebbe al più pretendersi che il socio renda, analogamente a quanto accade in tema di patti parasociali, una dichiarazione in ordine alla sussistenza del regime dell'impresa familiare e, dunque, della compartecipazione di terzi nella formazione della volontà espressa in sede assembleare; sul punto OPPO, G.: "Impresa familiare", cit., p. 492. Sulla rilevanza interna dei patti parasociali o dei patti di sindacato, con conseguenze meramente risarcitorie in caso di violazione, in giurisprudenza, Trib. Milano, 23 settembre 2016, *OneLegale*; Cass., 5 marzo 2008, n. 5963, *Notariato*, 2008, p. 368 ss.; App. Milano, 24 luglio 1998, *Foro pad.*, 1999, I, p. 34 ss. Nell'ordinamento spagnolo, invece, come anticipato, la questione trova compiuta soluzione nell'ambito del R.D. 171/07 e della previsione in ordine alla pubblicità del *protocollo familiar* nel Registro delle imprese.

63 Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, cit. Per un'incompatibilità limitata al più ai soli diritti amministrativo-gestori, BALESTRA, L.: "Esercizio dell'attività d'impresa", cit., p. 5; Id.: *L'impresa familiare*, cit., p. 165; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 123 ss.; AMOROSO, G.: *L'impresa familiare*, cit., p. 69 ss.

delle decisioni rilevanti per l'impresa, infatti, appaiono soltanto una (trascurabile e superabile) conseguenza dell'innesto, nell'impianto normativo esistente, di un complesso sistema di tutele a presidio di interessi preminenti, scaturenti dall'interrelazione di materie e istituti costituzionalmente tutelati, quali lavoro, impresa e famiglia<sup>64</sup>.

È lo stesso art. 230 bis c.c., d'altronde, a invocare l'intervento suppletivo dell'interprete nel caso di conflitti di compatibilità con la disciplina di altri istituti. Si pensi, al riguardo, all'applicabilità dell'art. 732 c.c., nell'ambito della regolazione del diritto di prelazione sull'azienda riconosciuto al familiare-lavoratore, disposta "nei limiti in cui è compatibile", con conseguente rimessione alla sensibilità dell'interprete, non soltanto della soluzione di eventuali conflitti con previgenti diritti acquisiti dagli altri soci o differenti previsioni statutarie sul punto, ma anche della determinazione della (parte di) disciplina applicabile. Ciò, con inevitabili contrasti interpretativi, in ordine, ad esempio, alla compatibilità dell'istituto del retratto con la disciplina dell'impresa familiare. A tal proposito, a un orientamento formalista, secondo il quale esso sarebbe configurabile sull'assunto che il riconoscimento di un diritto di prelazione legale non può prescindere dal connesso rimedio posto a presidio dell'eventuale inosservanza del precetto primario, si contrappone un (più condivisibile) orientamento che ne esclude l'applicabilità in ragione della rilevanza meramente interna della tutela e dell'assenza (nell'ordinamento interno) di strumenti pubblicitari dell'impresa familiare<sup>65</sup>.

I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti al collaboratore familiare si configurano quali meri diritti di credito esercitabili nei confronti del solo imprenditore; la riferita mancata previsione di un qualsivoglia meccanismo

64 Si segnala sul punto la prassi in uso nell'ordinamento spagnolo, nel caso di impresa di famiglia e di previsione di un apposito *protocollo familiar*, di affiancare agli organi deliberativi ed esecutivi propri delle società, un *Órganos de Gobierno de la Familia*, in cui si discutono e affrontano, preliminarmente, le questioni societarie di maggiore interesse per il gruppo famiglia, nonché di una *Asamblea Familiar*, organo di carattere informativo e sprovvisto di poteri decisori, a cui prendono parte anche componenti della famiglia che non operano in azienda.

65 Per la posizione formalista BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit., pp. 568-569; GALGANO, F.: "Impresa familiare", cit., p. 115; TAMBURRINO, G.: "L'impresa familiare", cit., p. 210; più di recente, riconoscono natura reale al diritto di prelazione vantato dal familiare-collaboratore anche BOCCHINI, F.: *Gli stati familiari. Conflitti, patti e tutele*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 184, secondo il quale, anche in ragione di quanto previsto con riguardo all'analogo tema della prelazione agraria, il carattere reale del diritto di prelazione attribuito al familiare, pur in assenza di un'adeguata pubblicità dell'istituto, confermerebbe "come l'esigenza di certezza della circolazione dei beni non esprima un valore imprescindibile, ma vada conciliato con la tutela dei singoli interessi materiali coinvolti"; Id.: *Le vendite immobiliari. Contratto e pubblicità*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 36, 627; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 301 ss. In giurisprudenza Cass., 21 aprile 2017, n. 10147, *CED on line*; Cass., 19 novembre 2008, n. 27475, *Fam. e dir.*, 2009, p. 579 ss., con nota critica di BALESTRA, L.: "Prelazione nell'impresa familiare e retratto tra tutela del familiare collaboratore e sicurezza nella circolazione dei beni", la quale ha riconosciuto ai partecipanti all'impresa familiare il diritto di riscatto, rilevando che nel nostro ordinamento sono comunque riscontrabili altre situazioni in cui la tutela del lavoro e della famiglia prevale sulla sicurezza della circolazione dei beni, come nel caso della prelazione a favore del coltivatore diretto (art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590); Trib. Macerata, 28 settembre 2000, *Giur. it.*, 2002, I, p. 93 ss., con nota di FEBBRAJO, T.: "Il diritto di prelazione di cui all'art. 230 bis 5° comma e i trasferimenti *mortis causa*". Per l'incompatibilità dell'istituto del retratto con la disciplina dell'impresa familiare AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 322; DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1728 ss.; TANZI, M.: "Impresa familiare", cit., p. 2, il quale, pur riconoscendo l'operatività delle tutele di cui all'art. 230 bis c.c. nell'ipotesi di svolgimento dell'attività imprenditoriale in forma societaria, ritiene preferibile subordinarne l'operatività all'assenza di diritti dei soci e di contrarie previsioni statutarie, accettando, dunque, una diminuzione della tutela giuridica riservata al familiare collaboratore ogni qualvolta possa contrastare con il regime societario; BALESTRA, L.: *L'impresa familiare*, cit., p. 325 ss.; in giurisprudenza Cass., 6.03.1999, n. 1917, cit.

pubblicitario, in grado di tutelare il legittimo affidamento dei terzi che contrattano con l'imprenditore, d'altronde, è da ritenersi un ulteriore indice della volontà del legislatore nazionale di prevedere un modello organizzativo a valenza meramente interna<sup>66</sup>.

La sussistenza del regime dell'impresa familiare, anche nel caso in cui sia comprovata dalla ricorrenza di un apposito atto costitutivo o anche meramente enunciativo – peraltro adottato, sebbene a fini prevalentemente fiscali, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata –, non inciderà in alcun modo sull'operatività esterna dell'impresa (sia essa a forma individuale o societaria), la quale continuerà a essere sottoposta alle regole proprie del modello organizzativo prescelto<sup>67</sup>.

Le tutele di cui al 230 bis c.c., persino nell'eventualità in cui siano chiamate a innestarsi su un preesistente regime societario, continueranno a operare comunque su un piano assolutamente personale e interno, ossia in riferimento alla posizione giuridica (e, quindi, ai diritti e ai doveri) del familiare nell'impresa, sia esso titolare o contitolare<sup>68</sup>. Il rilievo formalistico secondo cui è la società, e non i singoli soci, a doversi considerare imprenditore non può costituire ostacolo all'applicazione della inderogabile disciplina dell'impresa familiare, tenuto conto che "il socio beneficia dell'attività prestata dal proprio familiare così come, limitatamente alla quota della sua partecipazione sociale, ne avrebbe beneficiato se fosse stato imprenditore individuale"<sup>69</sup>; d'altronde, nell'ipotesi in cui il legame familiare sussista nei confronti di più contitolari dell'attività d'impresa, tutti saranno

66 BALESTRA, L.: "Esercizio dell'attività d'impresa", cit., p. 5; Id.: *L'impresa familiare, Tratt. dir. fam.*, cit., p. 872; GALGANO, F.: *Trattato*, I, cit., p. 732 ss.; Id.: *L'impresa familiare*, cit., p. 109; OPPO, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 386; GRAZIANI, C.A.: *L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 225; in giurisprudenza Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20552, cit., ove si riferisce che l'impresa appartiene soltanto al suo titolare, creando tra i partecipanti un rapporto meramente interno, di natura obbligatoria, per la qualificazione dei loro diritti economici alla stregua di diritti di credito nei confronti del titolare.

Sull'assenza di forme pubblicitarie del regime dell'impresa familiare quale indice della rilevanza meramente interna, DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", cit., p. 1715 ss.; Id.: "Tratti distintivi", cit., pp. 523-525; PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., pp. 30, 33; in giurisprudenza Cass., 18 gennaio 2005, n. 874, cit. Per un diverso avviso, AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 318, secondo il quale "la ricostruzione dei diritti dei collaboratori quali diritti di credito sugli utili e sui nuovi acquisti non trova fondamento nella legge e non può giustificarsi con la mancanza di pubblicità circa l'esistenza dell'impresa familiare"; nonché, sia pure in epoca risalente, a sostegno della rilevanza esterna della decisione presa a maggioranza, Cass., 13 ottobre 1984, n. 5214, *Giur. it.*, 1985, I, c. 1569; Cons. Stato, 11 febbraio 1976, n. 89, cit.

67 Sul punto PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., pp. 47, 211 ss., secondo il quale non sembrerebbero esservi particolari ostacoli all'applicabilità dell'art. 230 bis c.c. persino nell'eventualità in cui il familiare eserciti l'attività d'impresa con terzi estranei.

68 MENGHINI, L.: "Il lavoro familiare nella giurisprudenza: questioni chiuse ed ancora aperte", *Lav. nella giur.*, 2015, p. 227, secondo il quale "lo sdoppiamento dell'imprenditore comporta dei problemi applicativi, ma questi non mi sembrano insuperabili"; SANTOSUOSSO, F.: *Beni ed attività economiche della famiglia*, 2<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2002, p. 495 ss.; GALGANO, F.: "L'impresa familiare", cit., p. 111; DE MARTINI, D.: "L'impresa esercitata nell'ambito della famiglia", *Riv. dir. comm.*, 1977, p. 48; FLORIO, N.: *Famiglia*, cit., p. 43, secondo il quale "se i familiari partecipano alla gestione di questa quota, condizionando le decisioni del proprio familiare imprenditore, questi, nei confronti del proprio socio, sarà l'esecutore della volontà manifestata dai familiari, suoi collaboratori. E questi parteciperanno agli utili, agli acquisti ed agli incrementi limitatamente alla quota-parte di spettanza del proprio familiare"; in giurisprudenza, di recente, Cass., 20 dicembre 2019, n. 34222, cit., secondo la quale, tenuto conto della natura individuale dell'impresa familiare, la posizione degli altri familiari, che prestano il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni, restando anche esclusa la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

69 PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 125; nonché App. Messina, 16 febbraio 2000, cit.

chiamati a garantire al lavoratore le tutele di cui all'art. 230 bis c.c., sia pure pro quota e nei limiti di quanto la prestazione è effettivamente rivolta a loro vantaggio.

Il rapporto interno che si instaura tra il collaboratore e il familiare rimane il medesimo sia se quest'ultimo svolga individualmente la propria attività imprenditoriale sia se la eserciti per il tramite di uno strumento societario; ciò che non può mai mancare è lo stretto collegamento con l'attività imprenditoriale del familiare, ma a tal fine è del tutto irrilevante se quest'ultimo eserciti individualmente o in partecipazione con terzi l'attività d'impresa<sup>70</sup>. Diversamente ragionando, dovrebbe registrarsi l'assoluta incoerenza di un sistema che riconosce ampi diritti al familiare il quale presti attività lavorativa in favore dell'impresa di famiglia fintanto che sia esercitata in forma individuale e, nonostante l'apporto lavorativo del familiare rimanga del tutto immutato, li esclude sic et simpliciter non appena l'imprenditore prosegua (magari elusivamente) l'attività d'impresa in società con terzi o, più semplicemente, si limiti a trasformare la propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata unipersonale<sup>71</sup>.

Il significato letterale dell'art. 230 bis c.c. – che esige l'instaurazione del rapporto di parentela con una persona fisica e non anche con un organismo societario – non può che cedere di fronte al profilo sostanziale dell'interesse protetto, ossia tutelare il lavoro familiare nell'impresa, indipendentemente dalla struttura prescelta da chi ne sia a capo e, dunque, dalle modalità organizzative (esterne) dell'attività d'impresa; dalla rilevanza endofamiliare dell'istituto ne consegue, quale corollario, "che l'art. 230-bis può applicarsi qualunque sia la forma giuridica "esterna" dell'impresa"<sup>72</sup>.

La negazione tout court dell'operatività dell'art. 230 bis c.c. ogni qualvolta l'attività d'impresa si svolga in forma societaria determina un serio vulnus al sistema di tutele organizzato dalla novella, facilmente eludibile mediante l'interposizione di

70 Sul punto AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, cit., p. 312, il quale, tuttavia, ritiene applicabile l'art. 230-bis c.c. a un'impresa esercitata in forma societaria soltanto se composta da soci legati da un vincolo di parentela, mostrando delle perplessità, di contro, per l'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia svolta in favore di una società costituita tra il familiare del collaboratore ed estranei.

71 Sul punto CORSI, F., "Il regime", cit., p. 215, ove si evidenzia l'irrazionalità nel disciplinare differentemente situazioni sostanzialmente identiche; LIBERTINI, M.: "Sull'impresa familiare", cit., pp. 125-126, secondo il quale "non sarebbe giusto far cadere le tutele attribuite ai familiari dalla norma proprio quando essi, con il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita dell'impresa (si che questa, ad esempio, cessa di essere «piccola impresa» dal punto di vista fallimentare; o si trasforma da società di persone in società di capitali, per l'ingresso di un socio estraneo che apporta i propri capitali". In giurisprudenza, tuttavia, Cass., 6 agosto 2003, n. 11881, cit., la quale, inaugurando l'orientamento contrario alla compatibilità tra il regime dell'impresa familiare e il sottosistema societario, ha riconosciuto alla moglie che collaborava nell'impresa condotta dal marito imprenditore le tutele di cui all'art. 230 bis c.c. soltanto sino a quando quest'ultimo ha esercitato l'attività d'impresa in forma individuale, escludendole non appena ha provveduto a trasformare la ditta individuale in una società in nome collettivo condotta in partecipazione con il fratello; al riguardo, criticamente, BALESTRA, L.: "Esercizio dell'attività d'impresa", cit., p. 2. Nel peculiare caso della società a responsabilità limitata unipersonale, peraltro, molte delle argomentazioni avanzate dal richiamato orientamento delle Sezioni unite per sostenere la tesi dell'incompatibilità tra l'istituto dell'impresa familiare e l'esercizio dell'attività d'impresa in forma societaria, risulterebbero non riproponibili, tenuto conto che l'attività d'impresa continuerebbe a essere svolta in forma individuale dall'imprenditore familiare, nonostante l'eventuale ricorso – a prescindere anche da un'eventuale finalità elusiva – alla personalità giuridica.

72 LIBERTINI, M.: "Sull'impresa familiare", cit., p. 125; nonché QUADRI, G.: *Impresa familiare*, cit., p. 47, secondo il quale ai fini dell'applicazione dell'art. 230 bis c.c. è "necessaria l'esistenza di un'impresa, che può essere di qualunque tipo"; COLUSSI, V.: "Impresa familiare", *Noviss. Dig. it.*, cit., p. 55.

uno schermo societario tra il familiare che presta l'attività lavorativa e il titolare di quest'ultima. Pur certamente condividendosi l'assunto secondo il quale la creazione di un diaframma tra società e socio, "lungi dall'essere un fenomeno patologico, costituisce l'in sé della forma societaria di gestione di un'impresa"<sup>73</sup>, non può trascurarsi che la distinzione intercorrente tra una struttura societaria e i soci che la compongono "non vale più quando sia chiaro che la persona giuridica costituisca un mero espediente per perseguire scopi fraudolenti"<sup>74</sup>.

---

73 Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, cit.

74 PROSPERI, F.: *Impresa familiare*, cit., p. 49; nonché GALGANO, F.: "La società e lo schermo della personalità giuridica", *Giur. comm.*, 1983, I, p. 5 ss.; id.: "Persone giuridiche", *Comm. c.c. Scialoja-Branca, Libro I, Delle persone e della famiglia, Artt. 11-35*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1969, p. 24 ss.

## BIBLIOGRAFÍA

AA.VV.: *El protocolo familiar: Consejos prácticos para su elaboración*, Villena Artes Gráficas, Madrid, 2019.

ABBADESSA, P.: "Sul regime della responsabilità nell'impresa familiare", in AA.VV.: *Raccolta di scritti di colleghi della Facoltà giuridica di Roma e di allievi in onore di Rosario Nicolò*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 65.

AMOROSO, G.: *L'impresa familiare*, Cedam, Padova, 1988.

ANDRINI, M.C.: "Brevi note sulla soggettività giuridica dell'impresa familiare", *Giur. comm.*, 1977, I, p. 140.

ANDRINI, M.C.: "Tutela dell'individuo e tutela del gruppo nell'impresa familiare", *Riv. not.*, 1988, I, p. 137.

ANDRINI, M.C.: *L'impresa familiare*, *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* (diretto da F. GALGANO), XI, Cedam, Padova, 1989, p. 84 ss.

ARGIOLAS, G.: *Il valore dei valori. La governance nell'impresa socialmente orientata*, Città nuova, Roma, 2014.

ARONOFF, C.E. e WARD, J.L.: *Family business values. How to assure a Legacy of continuity and success*, Palgrave Macmillan, New York, 2011.

AULETTA, G.: *Diritto commerciale. L'impresa e l'azienda*, ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, III, Giuffrè, Milano, 2001, p. 18.

AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2022.

AUPPERLE, K.E., CARROLL, A.B. e HATFIELD, J.D.: "An Empirical Investigation of the Relationship between Corporate and Social Responsibility and Profitability", *Academy of Management Journal*, 1985, p. 450 ss.

BALESTRA, L.: "Esercizio dell'attività d'impresa in forma societaria e disciplina di cui all'art. 230-bis c.c.: sull'asserita compatibilità", *Dir. civ. cont.*, 2015, p. 3.

BALESTRA, L.: "L'impresa familiare", *Tratt. dir. fam.* (diretto da P. ZATTI), *Regime patrimoniale della famiglia*. III (a cura di F. ANELLI e M. SESTA), 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 813 ss.

BALESTRA, L.: "Prelazione nell'impresa familiare e retratto tra tutela del familiare collaboratore e sicurezza nella circolazione dei beni", *Fam. e dir.*, 2009, p. 579 ss.

BALESTRA, L.: "Società di fatto e impresa familiare: un'importante presa di posizione della Cassazione", *Familia*, 2001, p. 287.

- BALESTRA, L.: *Attività d'impresa e rapporti familiari*, Cedam, Padova, 2008.
- BALESTRA, L.: *L'impresa familiare*, Giuffrè, Milano, 1996.
- BARASSI, L.: *Il diritto del lavoro*, I, Giuffrè, Milano, 1957.
- BASILE, M.: "La "rivincita" della famiglia coltivatrice", *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 40 ss.
- BELLANTUONO, D.: "Impresa coltivatrice e prelazione agraria", *Foro it.*, 1987, I, c. 2362.
- BIANCA, C.M.: *Diritto civile. La famiglia*, 2.1, 6<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2017.
- BIGIAMI, W.: *La professionalità dell'imprenditore*, Cedam, Padova, 1948.
- BOCCHINI, F.: *Gli stati familiari. Conflitti, patti e tutele*, Giuffrè, Milano, 2020.
- BOCCHINI, F.: *Le vendite immobiliari. Contratto e pubblicità*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 36, 627.
- BONARETTI, L.: *Il lavoro a titolo gratuito secondo la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1978.
- BUSNELLI, F.D.: "Impresa familiare e aziende gestite da entrambi i coniugi", in AA.VV.: *Studi sassaresi*, IV, *L'impresa familiare*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 92.
- BUSNELLI, F.D.: "Impresa familiare", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 1412.
- BUTTURINI, P.: "Impresa familiare e società dopo la pronuncia delle Sezioni unite", *Riv. dir. impr.*, 2018, p. 35.
- BUTTURINI, P.: "Sull'applicabilità dell'art. 230 bis nel caso di esercizio in forma societaria dell'impresa", *Giur. comm.*, 2006, I, p. 47.
- CAGNASSO, O.: "Impresa familiare e società", *Giur. it.*, 1989, IV, c. 136.
- CAMISÓN ZORNOZA, C. e RÍOS NAVARRO, A.: *El protocolo familiar: metodologías y recomendaciones para su desarrollo e implantación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- CARBONE, P.: "Per un fondamento contrattuale dell'impresa familiare", *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 998.
- CARPELLINO, G.: "Revocatoria degli atti compiuti tra i coniugi e fallimento del socio unico di S.r.l.: interazioni e vuoti di tutela", *Fall.*, 2015, p. 81 ss.
- CECCHINI, A.: "Sul fondamento dell'impresa familiare", *Riv. dir. civ.*, 1977, II, p. 558 ss.

CICERO, C.: "La controversa struttura dell'impresa familiare", *Giur. it.*, 2015, p. 38.

CILIBERTO, C.: "La partecipazione agli utili nell'impresa familiare: il valore probatorio degli atti di predeterminazione delle quote", *Fam. e dir.*, 2014, p. 249.

COLUSSI, V.: "Impresa familiare", *Noviss. Dig. it., App.*, IV, Utet, Torino, 1983, p. 172.

COLUSSI, V.: "Impresa familiare", *Riv. dir. civ.*, 1981, p. 636 ss.

COLUSSI, V.: *Impresa e famiglia*, Cedam, Padova, 1985.

COLUSSI, V.: voce "Impresa familiare", *Dig. disc. priv. - sez. comm.*, VII, Utet, Torino, 1992, p. 176.

CORSI, F.: "Impresa familiare e società: la cassazione si ripete (ma la fattispecie è diversa)", *Giur. comm.*, 2016, II, 1039 ss.

CORSI, F.: "Il regime patrimoniale della famiglia". V, 2, *Tratt. dir. civ. e comm.* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI), II, Giuffrè, Milano, 1984, p. 212.

COTTINO, G.: *Diritto commerciale*, I, I, Cedam, Padova, 1986.

COTTRAU, G.: *Il lavoro familiare*, Franco Angeli, Milano, 1984.

COTTRAU, G.: voce "Lavoro familiare", *Noviss. Dig. it. App.*, IV, Utet, Torino, 1983, p. 61.

DE MARTINI, A.: "Considerazioni sull'impresa familiare e sull'azienda gestita dai coniugi", *Dir. fall.*, 1979, I, p. 16.

DE MARTINI, D.: "L'impresa esercitata nell'ambito della famiglia", *Riv. dir. comm.*, 1977, p. 48.

DELLI PRISCOLI, L.: "Società e impresa familiare", *Riv. dir. comm.*, 2015, II, p. 647 ss.

DESSI, C. e FLORIS, M.: "The importance of values in family businesses in spreading ethical business paradigms", in AA.VV.: *Integrity in Organizations. Bulding the Foundations for Humanistic Management* (a cura di W. AMANN e A. STACHOWICZ-STANUSCH), Palgrave Macmillan, New York, 2012, *passim*.

DESSI, C. e FLORIS, M.: *Le imprese familiari. Fisionomia di un fenomeno in evoluzione*, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 21 ss.

DI FRANCA, A.: *Il rapporto di impresa familiare*, Cedam, Padova, 1991.

DI ROSA, G.: "Dell'impresa familiare", *Comm. Gabrielli, Della famiglia* (a cura di G. DI ROSA), 2ª ed., Utet, Torino, 2018, sub art. 230 bis c.c., p. 1679 ss.

DI ROSA, G.: "Tratti distintivi e aspetti problematici dell'impresa familiare", *Contratto e impr.*, 2007, p. 506.

DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: "L'impresa familiare", *Tratt. dir. priv.* (diretto da M. BESSONE), *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, IV, 3 (a cura di T. AULETTA), Giappichelli, Torino, 2011 p. 725.

DYER, W.G., "Examining the family effect on firm performance", *Family Business Review*, 2006, p. 253 ss.

FEBBRAJO, T.: "Il diritto di prelazione di cui all'art. 230 bis 5° comma e i trasferimenti *mortis causa*", *Giur. it.*, 2002, I, p. 93 ss.

FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, A.: "Protocolo familiar: un instrumento para la autorregulación de la sociedad familiar", *Revista de Derecho de Sociedades*, 2002, p. 89.

FERRANTE, A.: "Aportaciones comparativas para la definición jurídica de un instituto: la empresa familiar en Italia", *Revista de Derecho de Sociedades*, 2004-2, p. 466.

FERRARA jr, F. e CORSI, F.: *Gli imprenditori e le società*, 15ª ed., Giuffrè, Milano, 2011.

FERRI, G.: "Impresa coniugale e impresa familiare", *Riv. dir. comm.*, 1976, I, p. 9.

FINOCCHIARO, A. e M.: *Diritto di famiglia*, in *Comm. sist. l. 19 maggio 1975, n. 151. Leg. - Dottr. - Giur.* II, sub art. 230 bis, Giuffrè, Milano, 1984.

FINOCCHIARO, A. e M.: *Riforma del diritto di famiglia*, III, Giuffrè, Milano, 1979.

FINOCCHIARO, M.: "Rilevanza esterna dell'impresa familiare alla luce dell'articolo 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203", *Nuovo dir. agr.*, 1983, p. 453.

FLORIO, N.: *Famiglia e impresa familiare*, Calderini, Bologna, 1977, p. 9.

FRANCESCHELLI, V.: "Much ado about nothing in tema di impresa familiare?", in AA.VV.: *Raccolta di scritti di colleghi della Facoltà giuridica di Roma e di allievi in onore di Rosario Nicolò*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 502

GALGANO, F.: "Il socio illimitatamente responsabile è, dunque, imprenditore", *Contratto e impr.*, 2000, p. 607 ss.

GALGANO, F.: "Impresa familiare", in AA.VV.: *Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 112.

GALGANO, F.: "L'imprenditore", in AA.VV.: *L'impresa*. II, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* (diretto da F. GALGANO), Cedam, Padova, 1978, p. 56.

GALGANO, F.: "La società e lo schermo della personalità giuridica", *Giur. comm.*, 1983, I, p. 5 ss.

GALGANO, F.: *Il contratto*, 3<sup>a</sup> ed. (a cura di N. ZORZI GALGANO), Giuffrè, Milano, 2020.

GALGANO, F.: *Il negozio giuridico*, 2<sup>a</sup> ed., *Tratt. dir. civ. e comm.* (già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 2002, pp. 2-3.

GALGANO, F.: "Persone giuridiche", *Comm. c.c. Scialoja-Branca, Libro I, Delle persone e della famiglia, Artt. 11-35*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1969.

GALGANO, F.: *Trattato di diritto civile*, I e III, 3<sup>a</sup> ed. agg. (a cura di N. ZORZI GALGANO), Cedam, Padova, 2015, p. 728 ss.

GARCÍA COMPANYS, A.: "El Protocolo Familiar: La solución jurídica para la empresa familiar", *Cuadernos Prácticos de Empresa Familiar*, 2017, 5, p. 5 ss.

GHIDINI, M.: *L'impresa familiare*, Cedam, Padova, 1977.

GIUGLIANO, M.R.: "La qualificazione giuridica del lavoro casalingo nell'ambito dell'impresa familiare", *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 1037 ss.

GRAZIANI, C.A.: "Impresa familiare coltivatrice", in AA.VV.: *La riforma dei contratti agrari. Comm. I. 3 maggio 1982, n. 203* (a cura di C.A. GRAZIANI, P. RECCHI e L. FRANCARIO), Jovene, Napoli, 1982, sub art. 48, p. 397 ss.

GRAZIANI, C.A.: "L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni", *Nuovo dir. agr.*, 1975, p. 235 ss.

GRAZIANI, C.A.: *L'impresa familiare*. II, 3, *Tratt. dir. priv.* (diretto da P. RESCIGNO), Utet, Torino, 1996, p. 683.

GUZZARDI, G.: "L'affermata incompatibilità dell'impresa familiare con la disciplina societaria nel sistema delle tutele del prestatore d'opera", I e II, rispettivamente in *Studium iuris*, 2015, p. 1427 ss. e *ivi*, 2016, p. 32 ss.

IGLESIAS PRADA, J.L.: "El proyecto de ley de sociedades de responsabilidad limitada y la empresa familiar", *Revista General de Derecho*, 1994, p. 5417.

IRTI, N.: "L'ambigua logica dell'impresa familiare", *Riv. dir. agr.*, 1980, I, p. 525 ss.

LEMMI, V.: "Panorama di dottrina e giurisprudenza sull'impresa familiare", *Foro pad.*, 1987, I, p. 179.

LIBERTINI, M.: "Sull'impresa familiare, e sulla derogabilità della disciplina dell'art. 230-bis", in AA.VV.: *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia* (a cura di A. MAISANO), Liguori, Napoli, 1977, p. 127.

LICINI, C.: "Appunti per una qualificazione plurisoggettiva dell'impresa familiare", *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 629.

LOPILATO, V.: "«L'impresa familiare e l'ammissibilità di un rapporto di parentela "societaria"»", *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 573 ss.

MACARIO, F.: "I contratti di convivenza tra forma e sostanza", *Contratti*, 2017, p. 8 ss.

MARTINO, M.: "Sulla compatibilità tra impresa familiare e impresa societaria", *Fam. e dir.*, 2015, p. 770 ss.

MARTUCCELLI S.: "Impresa familiare", in AA.VV.: *Diritto civile* (a cura di ID. e V. PESCATORE), Giuffrè, Milano, 2011, p. 886.

MATTIUZZO, F., PELLARINI, A. e PETTARIN, G.G.: *L'impresa familiare. Aspetti di diritto commerciale, finanziario e previdenziale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 33.

MENGHINI, L.: "Il lavoro familiare nella giurisprudenza: questioni chiuse ed ancora aperte", *Lav. nella giur.*, 2015, p. 227.

MEROÑO CERDÁN, A.: "Determinantes de la continuidad en la Empresa Familiar", *Cuadernos de Trabajo Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum*, 2020, I, p. 2 ss.

MESSINETTI, D.: "Impresa familiare, diritto d'impresa, «possessione di diritti»", in AA.VV.: *Raccolta di scritti di colleghi della Facoltà giuridica di Roma e di allievi in onore di Rosario Nicolò*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 572.

MOLINA PARRA, P.A., BOTERO BOTERO, S. e MONTOYA MONSALVE, J.N.: "Empresas de familia: conceptos y modelos para su análisis", *Pensamiento & Gestión*, 2016, 41, pp. 116 ss.

NAPOLI, E.V.: "Incidenza dell'impresa familiare sulla realtà socio-economica della famiglia", in AA.VV.: *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia* (a cura di A. MAISANO), Liguori, Napoli, 1977, p. 178.

OPPO G.: "Impresa familiare", *Comm. dir. it. fam.* (diretto da G. CIAN, G., OPPO e A. TRABUCCHI), III, Cedam, Padova, 1992, p. 480.

OPPO, G.: "Dell'impresa familiare", *Comm. riforma dir. fam.* (a cura di L. CARRARO, G. OPPO e A. TRABUCCHI), Cedam, Padova, 1977, I, I, § 10.

OPPO, G.: "Diritto di famiglia e diritto dell'impresa", in AA.VV.: *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia* (a cura di A. MAISANO), Liguori, Napoli, 1977, p. 25 ss.

OPPO, G.: "Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 1976, I, p. 127.

PANUCCIO, V.: "L'impresa familiare, fattispecie e statuto", in AA.VV.: *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia* (a cura di A. MAISANO), Liguori, Napoli, 1977, p. 94.

PANUCCIO, V.: *L'impresa familiare*, 2<sup>a</sup> ed. accr., Giuffrè, Milano, 1982.

PANUCCIO, V.: voce "Impresa familiare", *Enc. dir., agg.*, IV, Giuffrè, Milano, 2000, p. 665, nt. I.

PATTI, S.: "Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia", *Dir. fam. pers.*, 1977, p. 1356.

PATTI, S.: "La prestazione di lavoro nell'impresa familiare", *Dir. lav.*, 1976, I, p. 92.

PAVÓN SÁEZ, M.: *Protocolo Familiar: estructura y contenido*, Francis Lefebvre, Madrid, 2018.

PROSPERI, F.: *Impresa familiare, Art. 230-bis, Il Codice Civile. Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffè, Milano, 2006.

QUADRI, G.: "Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c.", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 590 ss.

QUADRI, G.: *Impresa familiare e prestazioni di lavoro*, Esi, Napoli, 2012.

RAGAZZI, G.E.: "La Empresa Familiar", in AA.VV.: *Derecho Societario, in Memoriam de José A. Ferro Astray* (a cura di B. BUGALLO e A. MILLAR), Faira, Montevideo, 2007, p. 4 ss.

RESCIGNO, P.: "Collaborazione all'impresa e lavoro nella famiglia", in AA.VV.: *Atti della tavola rotonda, Sassari, 18-20 Marzo 1976*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 115 ss.

RODRIGUEZ ARTIGAS, F.: "Sociedad de Responsabilidad Limitada y Empresa Familiar", *Revista de Derecho de Sociedades*, 2003, p. 17.

ROMAGNOLI, E.: "L'impresa familiare nella riforma del diritto di famiglia (primi appunti sull'art. 89)", *Giur. comm.*, 1975, I, p. 495 ss.

ROMEO, F.: "Impresa familiare e rapporti di convivenza: art. 230-bis c.c. versus art. 230-ter c.c.", *Studium iuris*, 2018, p. 289 ss.

SABATTINI, C.: "«Compatibilità» tra impresa familiare e società di persone", *Notariato*, 2005, p. 163.

SALANITRO, N.: "Impresa familiare e fallimento", *Dir. fall.*, 1976, I, p. 219 ss.

SALANITRO, N.: "Impresa familiare e procedure concorsuali", *Dir. fam. pers.*, 1976, p. 791.

SANTORO PASSARELLI, F.: *Nozioni di diritto del lavoro*, 34<sup>a</sup> ed., Jovene, Napoli, 1993.

SANTOSUOSSO, F.: *Beni ed attività economiche della famiglia*, 2<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2002.

SCOGNAMIGLIO, R.: "Il lavoro nella famiglia e nella impresa familiare", in AA.VV.: *Studi in ricordo di A. Auricchio*, Jovene, Napoli, 1984, p. 1099 ss.

SESTA, M.: *Diritto di famiglia*, 8<sup>o</sup> ed., Cedam, Padova, 2019.

STANZIONE, P.: "Appunti sull'impresa familiare nell'ordinamento italiano", *Giur. it.*, 1997, II, c. 30.

TAMBURRINO, G.: "L'impresa familiare e la comunione tacita in agricoltura a seguito della riforma del diritto di famiglia", *Giur. agr. it.*, 1976, I, p. 201 ss.

TAMBURRINO, G.: *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia*, Utet, Torino, 1978.

TANZI M.: voce "Impresa familiare, I) Dir. comm., agg.", *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Giuffrè, Milano, 2008, p. I ss.

TANZI, M.: "Ancora in tema d'impresa familiare", *Riv. dir. impr.*, 1996, p. 98.

VALMAÑA CABANES, A.J.: *El régimen jurídico del protocolo familiar*, Comares, Granada, 2015.

ZAMAGNI, S.: *Impresa responsabile e mercato civile*, il Mulino, Bologna, 2013.